

Oggetto: disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali.

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 **Finalità**

Il presente provvedimento definisce le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 163 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, relative alla disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche, delle attività di fattoria didattica e delle attività di fattoria sociale.

~~L'articolo 63 della legge regionale n. 18 del 23 dicembre 2011, prevede la soppressione delle Comunità Montane che comunque continuano a svolgere le funzioni assegnate dalla stessa legge alle "unioni dei comuni" fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione.~~

~~L'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2 aprile 2015, stabilisce che le funzioni in materia di agriturismo (allegato B alla stessa legge) sono esercitate dalle unioni dei comuni o altre forme associative e il comma 13 dispone che le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B (agriturismo) già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative.~~

~~Atteso che ad oggi è ancora in atto il processo di superamento delle Comunità Montane a fronte di una ancora non ben definita statuizione delle unioni di comuni o altre forme associative tra comuni, è necessario che la Regione Umbria mantenga un ruolo forte di coordinamento e indirizzo nella materia agriturstica al fine di consentire, nell'attuale fase di riforma endoregionale, una coerente e corretta applicazione del Titolo VIII della legge regionale n. 12/2015 in materia di agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.~~

~~La citata legge regionale in materia di agriturismo all'articolo 144 conferisce alla Regione le funzioni inerenti la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche e all'articolo 143 individua le unioni di comuni (Comunità Montane in liquidazione nella fase transitoria ex art.63 l.r.18/2011) quali soggetti deputati al riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche in capo agli imprenditori agricoli che ne fanno domanda ai fini della successiva iscrizione nell'elenco agriturismo.~~

~~Con il presente atto la Giunta regionale intende, nelle more della definizione del processo di riforma endoregionale che dovrebbe portare alla individuazione delle unioni di comuni o altre analoghe associazioni di comuni e al superamento delle Comunità Montane in liquidazione, adottare disposizioni regolamentari che tengano conto del combinato disposto delle sopra citate fonti legislative laddove intervengono in materia di attività agrituristiche e di soggetti competenti, definendo procedura corrette e coerenti anche con le ulteriori normative di carattere orizzontale (fiscali, urbanistiche, igienico sanitario) che impattano con la materia trattata. Il tutto per rendere intelleggibili le vigenti disposizioni legislative ai fini di una loro effettiva praticabilità amministrativa e operativa.~~

Se un regolamento è un insieme di norme con valore giuridico, predisposto da un organo amministrativo, in attuazione di una legge le finalità dello stesso tutto quanto indicato dal rigo n. 5 al n. 31, potrebbe risultare superfluo

In particolare vengono stabilite le disposizioni attuative che la suddetta legge, con particolare riferimento all'articolo 163, rinvia all'attività regolamentare della Giunta regionale al fine di definire condizioni, criteri e limiti nonché i procedimenti amministrativi inerenti le attività agrituristiche che l'articolo 2135 del c. c. considera, tra le altre, connesse e complementari all'attività agricola. Quanto sopra, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge quadro nazionale n. 96/2006.

L'attività regolamentare non è solo limitata ed inerente le attività agrituristiche ma lo stesso regolamento definisce alla sezione II e III la disciplina amministrativa delle "Fattorie Didattiche" e delle "Fattorie Social".

Articolo 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

Imprenditori agricoli associati per l'esercizio delle attività agrituristiche: l'articolo 138 della legge in oggetto prevede che le attività agrituristiche possano essere esercitate anche da imprenditori agricoli associati fra loro.

La figura dell'associazione di imprese è riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- l'associazione deve essere costituita in una delle forme previste dal Codice Civile e delle ulteriori vigenti normative di settore;
- l'associazione deve essere costituita mediante apposito atto pubblico o scrittura privata registrata, debitamente sottoscritta da ciascun imprenditore agricolo partecipante che dimostri di svolgere almeno una delle attività agrituristiche di cui all'articolo 137 della legge in oggetto.
- l'atto deve riportare espressamente:
 - o lo scopo dell'associazione che deve prevedere l'offerta di una ospitalità agrituristica integrata risultante da servizi diversi offerti da ciascun associato;
 - o la denominazione dell'associazione e il soggetto individuato come capofila;
 - o il nominativo di ciascun associato che, qualora svolga un'attività agrituristica, deve risultare altresì iscritto all'elenco agriturismo previsto all'articolo 144 della legge in oggetto. Successivamente l'elenco è aggiornato con apposita nota a margine indicante il nome dell'associazione partecipata;
 - o la descrizione degli specifici servizi o prodotti che ciascun associato intende apportare nell'associazione con evidenza dello scopo associativo e dei vantaggi che ciascun associato prevede di poter conseguire.

Si fa riferimento all'art. 137 (disposizioni generali) della LR n. 12/2015: forse un refuso visto che le attività agrituristiche sono definite nell'art. 138 dell'LR 12/2015 (attività agrituristiche).

Dovrebbe essere chiarito meglio se in una associazione di Imprese agricole:

1. Tutte le imprese associate devono svolgere attività agrituristiche ai sensi dell'art 138 e devono essere iscritti all'albo delle imprese agrituristiche?;
2. Non è chiaro se è l'associazione di imprese o l'impresa capofila che deve essere iscritta all'albo delle imprese agrituristiche;

3. un'impresa agricola che non svolge attività agrituristica ma che produce beni e trasforma prodotti agricoli può far parte dell'associazione con il mero scopo di fornire i prodotti agricoli alle altre imprese agrituristiche?

A nostro parere la **terza soluzione** sarebbe la soluzione ottimale in quanto un'associazione del genere (aperta a tutte le aziende agrarie e non solo a quelle iscritte all'albo delle imprese agrituristiche) riuscirebbe a valorizzare le produzioni agricole: una sorta di "fornitori ufficiali" di alcuni prodotti che potrebbero, tra l'altro, caratterizzare il menù del ristorante agrituristico

Altro aspetto positivo potrebbe essere quello riferito alla semplicità del calcolo del 30% in valore dei prodotti propri (si utilizzerebbero solo importi scritti in fattura, senza dover essere costretti a fare calcoli che per loro natura potrebbero essere meno oggettivi e pertanto più soggetti a rilievi in sede di controlli).

La norma richiama solo l'art. 138 (Attività Agrituristica) e non richiama l'art. 146 (Attività di Fattoria didattica) e l'art. 153 (attività di fattoria sociale). Così concepita la definizione non sarebbe applicabile alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale.

Sezione I

Disposizioni inerenti le attività agrituristiche

Articolo 3

Attività agrituristiche

Ai sensi dell'articolo 138, comma 1 della legge regionale in oggetto, per attività agrituristica s'intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' [articolo 230-bis del codice civile](#) , nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Fatta eccezione per l'imprenditore agricolo ex art.2135 c.c., gli altri addetti devono risultare regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo (**Questa frase deve essere sostituita con gli altri addetti devono essere in regola con quanto stabilito dalla normativa previdenziale.** Specifico infatti che il testo attuale del regolamento impone sempre l'obbligo, ai dipendenti e ai familiari, di essere iscritti al regime previdenziale, e questo appesantisce l'attività agrituristica rispetto a tutti gli altri lavori, dove ci sono casi in cui non è prevista l'iscrizione al regime previdenziale (vedi circolare allegata): è il caso delle prestazioni occasionali (max 90 giornate l'anno) effettuate dai familiari; la normativa si estende a tanti altri settori, non vale solo per l'agricoltura. Il fatto che qualche familiare del titolare dell'agriturismo dia una mano se serve, credo sia una condizione normale ed auspicabile (l'agriturismo non è un albergo), mentre con il testo attuale viene perfettamente capovolta la realtà: cioè il familiare del commerciante non si iscrive per la prestazione occasionale, mentre il familiare dell'agricoltore deve farlo.

Annoto che il testo della legge dell'agriturismo della Regione Umbria prevede esplicitamente l'obbligo di iscrizione per i dipendenti, ma non per i familiari, e che su tale aspetto la Regione non doveva necessariamente produrre disposizioni regolamentari.)

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al [comma 4, lettera d\)](#) del sopra citato articolo a condizione che gli stessi siano in possesso delle adeguate competenze e conoscenze o abilitazioni, correlate all'attività da svolgere (guide turistiche o escursionistiche, istruttori di equitazione ecc..).

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
- b) somministrare pasti e bevande;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali anche trasformati in prodotti enogastronomici, ivi inclusa la mescita di vini;
- d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e culturale.

L'alloggio offerto può essere strutturato liberamente dall'operatore agriturismo in funzione del servizio che intende offrire : camere, mini appartamenti, unità abitative autonome, camerate, ed altre tipologie purché realizzati nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche ed igienico-sanitarie.

Gli spazi aperti devono essere organizzati in piazzole per la sosta di tende, camper od altre attrezzature da campeggio e devono essere dotati di servizi minimi previsti dalle normative di settore nonché di impianti di prevenzione incendi ed illuminazione, realizzati nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla tabella G della legge regionale n. 13 del 12 luglio 2013 "Testo unico in materia di turismo".

I pasti e le bevande offerte dall'operatore agriturismo devono essere espressione e valorizzazione delle produzioni agricole aziendali, del territorio regionale, delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Umbria, eventualmente aggiornate alle nuove tendenze culinarie. Pertanto il menù deve riferire con precisione circa l'origine della materia prima utilizzata per ogni pietanza e non possono essere proposti prodotti tipici e bevande di altre Regioni o di Stati esteri salvo quelle legate agli usi locali ove presenti ovvero, nei territori di confine, se tipiche di comuni extra regionali confinanti.

La degustazione deve configurarsi come servizio di somministrazione di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito, per tale scopo, operazioni di particolare manipolazione e cottura, finalizzato principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione enogastronomica di prodotti aziendali. Per realizzare tale servizio occorre disporre di locali a norma per la preparazione e somministrazione di alimenti.

Essendo l'agriturismo volto a tutelare, qualificare e valorizzare le peculiarità e le risorse specifiche di ciascun territorio ed ad avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura ed all'ambiente, l'operatore agriturismo può proporre lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, strettamente legate al mondo rurale. Tali attività, da esercitarsi nel rispetto delle specifiche normative del settore di volta in volta interessato, sono finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, nonché delle produzioni agricole aziendali e locali e possono dar luogo ad autonomo corrispettivo. In tutti i casi tali attività devono essere dettagliate nella richiesta di riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche e dovranno risultare, previa istruttoria di rito volta alla verifica degli elementi e condizioni necessari allo svolgimento delle stesse, nell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione.

Non rientrano tra le attività connesse all'azienda agricola, le attività volte alla cura del benessere e della salute, quali i centri benessere, i centri termali, le fattorie della salute, i centri sportivi e simili tra cui piscine e campi sportivi, nonché l'attività convegnistica.

Tali attività possono e considerarsi come servizi integrativi e accessori alle attività agrituristiche di cui all'art. 138 comma 4, lettere a), b) e c), riservati esclusivamente agli ospiti dell'azienda agriturismo e la partecipazione anche facoltativa a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Le attività di cui al precedente comma vanno esercitate nel rispetto delle specifiche normative del settore di volta in volta interessato.

L'art.138 comma 4 (Attività Agrituristiche) indica come rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;

b) somministrare pasti e bevande;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali anche trasformati in prodotti enogastronomici, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e culturale.

Non è chiaro se singole attività richiamate all'art 138 comma 4, svolte dall'azienda agraria come ad esempio la mera organizzare degustazioni di prodotti aziendali (es vino o formaggi) comporta l'iscrizione all'albo delle aziende agrituristiche.

Stabilire che alcune attività non sono connesse determina che progetti legati alle stesse (realizzazione piscine non ad uso domestico, ecc..) non siano più ammissibili in ambito agricolo, in funzione della normativa urbanistica (e non sarebbero nemmeno più finanziabili con il PSR). Pertanto quanto evidenziato in azzurro va sostituito con:

le attività volte alla cura del benessere e della salute, quali i centri benessere, i centri termali, le fattoria della salute, i centri sportivi e simili tra cui piscine e campi sportivi, nonché l'attività convegnistica, si considerano attività connesse solo se eseguite come servizi integrativi e accessori alle attività agrituristiche di cui all'art. 138 comma 4, lettere a), b) e c), riservati esclusivamente agli ospiti dell'azienda agriturbistica, con partecipazione anche facoltativa che non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Articolo 4

Locali per attività agrituristiche

L'articolo 139 della legge in oggetto dispone in ordine alle condizioni e requisiti dei locali che possono essere adibiti alle attività agrituristiche.

Nello specifico i locali devono rientrare nella piena disponibilità dell'impresa agricola con un titolo di possesso giuridicamente valido tra proprietà, affitto e usufrutto e devono risultare esistenti fin dalla data del 31 marzo 2006, (art. 91, c.9, l.r. 1/2015).

I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola.

Dovrebbe essere chiarito cosa si intende "ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola". Cosa si intende per "Fondo": a) un unico appezzamento di

terreno accorpato; b) la pluralità degli appezzamenti aziendali anche non contigui; c) la pluralità degli appezzamenti aziendali ubicati anche in comuni diversi contigui e/o non; d) le particelle di terreno inserite nel fascicolo aziendale.

Nella precedente legge c'era il riferimento al fatto che l'edificio fosse *“contiguo ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente con reddito dominicale ed agrario”*; ai fini della definizione di “Fondo” è ancora da tenere in considerazione tale elemento?

È opportuno specificare che il fabbricato si considera all'interno del fondo se in contiguità con terreni coltivati o ad uso forestale inseriti come tali nel fascicolo aziendale, prevedendo la possibilità che possano essere separati dagli stessi da suolo non coltivato extraaziendale (per esempio occupato da infrastrutture) per una distanza massima di 20 metri lineari.

Gli alloggi dell'agriturismo devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all'aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda le case appartamenti per vacanza e country house, allegate alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, fatto salvo quanto previsto per le imprese agrituristiche che esercitano fattoria didattica nei medesimi locali dell'agriturismo, per le quali si applica l'art. 15 del presente regolamento.

L'introduzione è necessaria poiché secondo il testo attuale le dimensioni sono quelle per le strutture residenziali, che sono maggiori rispetto a quelle della ricettività extralberghiera.

Fino ad oggi, per le strutture agrituristiche, la maggior parte delle ASL e dei Comuni hanno fatto sempre riferimento alla ricettività extralberghiera, anche perché l'agriturismo non necessariamente si svolge nel fabbricato residenziale, ma anche su un accessorio agricolo.

Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo.

Per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto di cui alla legge regionale n. 1/2015 che all'articolo 91, comma 9 dispone che *“Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui alla l.r. 16/2014 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8”*. Per edificio esistente s'intende l'edificio per il quale, alla suddetta data risulta:

- effettuato l'accatastamento;

- presentato un certificato di fine lavori al comune competente;
- individuabile l'esistenza dello stesso a mezzo di ortofotocarta.

Ortofotocarta: l'ortofotocarta è un tipo di cartografia che riporta un rilievo fotografico ortogonalizzato e altri elementi cognitivi del territorio, come ad esempio le isoipse e le quote. Le foto aeree e/o satellitare impiegate nel sian, ortogonalizzate, in realtà non sono ortofotocarte. Va impiegata una definizione più appropriata.

Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Per quanto riguarda le caratteristiche di ruralità dell'edificio adibito ad attività agriturbistica (*art. 163, c. 1, lett. b) legge in oggetto*) si precisa che le stesse s'intendono assolute nei casi in cui l'edificio rispetta i criteri individuati nella legge regionale 1/2015 e negli atti emanati dalla Regione in materia di attività edilizia con particolare riguardo alla normativa regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in applicazione dell'articolo 248, comma 1, lett.b) della legge regionale n. 1/2015. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza degli edifici alle caratteristiche di ruralità del luogo, lo stesso s'intende soddisfatto qualora il fabbricato rurale da destinare all'attività agriturbistica ricade, in coerenza con quanto stabilito dal PSR per l'Umbria 2014/2020, nelle zone rurali delimitate ai sensi del medesimo programma che ricomprendono l'intero territorio regionale con esclusione dei centri abitati di Perugia e Terni.

Articolo 5

Criteria e limiti delle attività agriturbistiche

L'articolo 140 della legge regionale in oggetto stabilisce criteri e limiti delle attività agriturbistiche.

In tale ambito si precisa che le attività agricole devono essere prevalenti rispetto a quelle agriturbistiche e che tale prevalenza deve essere determinata in termini di tempo/lavoro/anno. La prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agriturbistica (articolo 163, c. 1, lett. c) è individuata sulla scorta delle tabelle riportate nell'allegato "A" che alla Sezione "Agricoltura" individua le giornate di lavoro annuo dedicate a ciascuna tipologia di coltura e allevamento e, alla Sezione "Diversificazione", quelle necessarie per lo svolgimento delle attività agriturbistiche. La tabella contiene fattori correttivi che tengono conto dei maggiori tempi di lavoro richiesti dalle attività agricole svolte dagli imprenditori che operano in zone soggette a svantaggi naturali ovvero conducono aziende di modeste dimensioni che non consentono una ottimizzazione del fattore lavoro.

L'attività agricola si considera comunque prevalente quando l'imprenditore agricolo svolge attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande per un numero complessivo di ospiti non superiore a dieci. In tali casi comunque l'impresa agricola deve avere costituito e validato il fascicolo aziendale presso un CAA regolarmente riconosciuto ai sensi di legge e l'imprenditore agricolo deve indicare il coadiuvante familiare o dipendente/i iscritto/i al regime previdenziale agricolo addetto/i alle attività agriturbistiche di cui all'articolo 3, nei casi in cui lo stesso imprenditore non svolta direttamente tale attività.

La norma non prevede alcuna deroga in caso di somministrazione di pasti al rispetto dei limiti minimi delle produzioni aziendali. Considerata la dimensione delle aziende e la condizione di prevalenza della attività agricola definita ex legge a queste realtà si dovrebbe garantire il solo rispetto della legge quadro nazionale n. 96/2006 e non le norme più restrittive definite dall'art 140 della LR 12/2015.

Non può essere considerata attività agrituristica l'ospitalità in alloggi, al medesimo soggetto, che si protragga oltre i 90 giorni continuativi.

La somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti, in applicazione dell'articolo 140(4) della legge regionale n. 12/2015, deve rispettare i seguenti criteri e limiti:

a) i prodotti aziendali propri, vale a dire i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne devono costituire, in termini di valore, almeno il 30 per cento dei complessivi prodotti somministrati. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli così come i prodotti derivanti da aziende associate come definite all'articolo 2.

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui sono ricompresi i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità naturali, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non fosse possibile rispettare i limiti della prevalenza del tempo/lavoro agricolo ovvero quelli di cui alle lettere a) e b), deve essere presentata apposita richiesta di modifica dell'attestato di abilitazione per l'esercizio in deroga dell'attività agrituristica al competente Servizio della Regione che procederà, per il tramite della Comunità Montana di competenza, all'accertamento della presenza effettiva delle condizioni derogatorie. L'attestato di abilitazione in deroga, che non potrà superare i tre anni dal verificarsi della causa di forza maggiore, è trasmesso al richiedente e al Comune presso il quale è stata presentata la SCIA per esercitare l'attività produttiva agrituristica. La disposizione che precede, pur conseguendo l'obiettivo previsto dalla legge in oggetto di evitare soluzioni di continuità delle attività agrituristiche esercitate, conferisce la potestà autorizzatoria della deroga alla Regione che, più del Comune, è in grado di accertare la portata della causa di forza maggiore.

Fatti salvi i controlli esperiti dalle forze di polizia giudiziaria sulla scorta di indagini proprie o conseguenti ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 164 (2) della legge in oggetto ovvero direttamente dalla Regione, i comuni competenti per territorio sono tenuti alla effettuazione dei controlli circa il rispetto dei limiti e condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati nella lista delle pietanze proposte con cadenza almeno triennale. Tali controlli dovranno prendere in considerazione la fatturazione relativa ai prodotti acquistati al di fuori dell'azienda rispetto a quanto auto-fatturato dall'azienda per prodotti aziendali forniti per l'attività agrituristica di ristorazione nonché la congruenza degli importi fatturati con il numero di posti autorizzati.

La connessione delle attività ricreative o culturali con l'attività agricola è verificata quando le stesse sono obiettivamente esercitate con risorse agricole, storiche, ambientali e culturali effettivamente presenti nell'ambito dell'impresa agricola e possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande.

Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza in quanto esterne all'azienda possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione a tali attività, anche facoltativa, non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Su espressa richiesta degli ospiti e nei casi dove la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso. Tale letto aggiuntivo può essere posizionato anche nella zona giorno nel caso di unità abitative autonome (appartamenti).

Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata, ferma restando l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Anche nel caso in cui i fabbricati rurali presenti non consentano di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole. In tali aree attrezzate deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agriturismo e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 13/2013 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate e relativi servizi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui sopra

L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

Nota: da una lettura attenta, si rileva un dubbio sulla possibilità di effettuare, in ambito agriturismo, la sola somministrazione pasti e bevande, senza presenza di posti letto.

(articolo 5 - "L'attività agricola si considera comunque prevalente quando l'imprenditore agricolo svolge attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande per un numero complessivo di ospiti non superiore a dieci."), dove le congiunzioni "e/o" fanno intuire che la ricettività e la somministrazione pasti possano esistere disgiunte (diversamente da quanto fino ad ora normato).

Nel qual caso, si suggerisce che nel regolamento, sia chiarito in maniera definitiva quali siano le possibili combinazioni di tipologie ammesse:

- solo ospitalità
- ospitalità + degustazioni
- ospitalità + somministrazione pasti
- ospitalità + somministrazione pasti + degustazioni
- solo somministrazione pasti + degustazioni
- solo degustazioni

ed eventualmente approfondire la cosa per le tre diverse combinazioni.

Ciò anche in virtù di diverse tipologie d'uso dei locali e delle diverse destinazioni urbanistiche degli stessi da definire nei titoli autorizzativi.

Articolo 6

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

I requisiti igienico sanitari degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche (*art. 163, c. 1, lett. f) legge in oggetto*);, devono essere rispondenti alle vigenti normative di settore in materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria con riferimento all'attività residenziale e per servizi. Pertanto ciascun operatore è tenuto a conformarsi alle suddette normative mediante l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri e abilitazioni dalle medesime previsti. La conformità degli

edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

Al fine di consentire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi, le ristrutturazioni edilizie per l'avvio di nuove attività agrituristiche devono garantire l'accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'ambito delle attività di somministrazione pasti e bevande e della degustazione.

Il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al precedente comma qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico / ambientali.

La deroga deve essere articolata e valida per tutti gli operatori nel territorio dell'Umbria: è opportuno non introdurre un potere discrezionale al singolo Comune tale da discriminare i costi e le attività all'interno di uno stesso comprensorio.

Per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 166, c. 12, della legge in oggetto in materia di esercizio di impianti natatori (piscine), si fa esplicito rinvio alle relative disposizioni previste dal Testo Unico sul turismo.

La somministrazione di pasti e bevande (*art. 163, c. 1, lett. g) legge in oggetto*) deve intendersi quale offerta di pasti e bevande rientranti nella ristorazione tipica del territorio regionale e delle sue tradizioni enogastronomiche.

Le attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, art. 6 e devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in campo alimentare, ed in particolare dal Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione sanitaria, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e dal Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Per la sola somministrazione di pasti, in numero massimo di dieci, così come previsto dall'art. 142, comma 3 della Legge Regionale 12/2015, la preparazione può avvenire nella cucina domestica, i cui locali devono soddisfare i requisiti espressamente previsti dal capitolo III dell' Allegato II del Reg. CE n. 852/2004. L'attività è soggetta a registrazione ai sensi Reg. CE 852/2004, art. 6.

Fatto salvo il caso in cui l'Azienda sia dotata di strutture di macellazione riconosciute a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è consentita la macellazione in Azienda di:

- **suini**: esclusivamente nell'ambito della campagna stagionale di macellazione a domicilio dei suini ad uso privato, alle condizioni previste dalle apposite Ordinanze Sindacali emanata ai sensi dell' art. 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni".
- **pollame, lagomorfi** (conigli e lepri) e piccola selvaggina allevata (selvaggina da penna e lepri che vivono in libertà):
 - nella misura massima di 500 capi/anno, (complessivi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata), alle seguenti condizioni:
 - a) applicazione della normativa in materia di anagrafe del bestiame ed, in particolare, della O.M. 26.08.05 e successive modifiche (norme sull'influenza aviaria, con obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl competente per il territorio degli allevamenti rurali con consistenza superiore a 250 capi avicoli), con conseguente registrazione dell'Azienda e assegnazione del Codice di allevamento;
 - b) tenuta di un Registro di "Carico-Scarico animali", da conservarsi per almeno 5 anni unitamente alle Dichiarazioni di provenienza degli animali (Mod. 4 del DPR 320/54);

- c) tenuta di un Registro dei “trattamenti medicinali veterinari”, previsto dall’art. 15 del D.L.gs 158/06 e dall’art. 79 del D.L.gs 193/96, da conservarsi per almeno 5 anni unitamente alle relative ricette;
 - d) applicazione della normativa in materia di alimentazione animale ai sensi del Reg. CE n. 183/05, relativamente alla tracciabilità dei mangimi zootecnici utilizzati, e alla registrazione dell’Azienda presso il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per il territorio.
- nella misura massima di 10.000 capi/anno complessivi, alle condizioni previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 9032 del 21 ottobre 2010 “Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Linee operative per la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata, nell’azienda agricola ai fini della fornitura da parte del produttore stesso direttamente al consumatore finale e o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione – che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni, come carni fresche - in applicazione del punto 4), lettera a) della D.G.R. 791/2010 “

La macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata nell’Azienda agricola del produttore può avvenire anche in Macelli Mobili funzionali a tali Aziende agricole alle condizioni previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 8343 del 15 ottobre 2014 “Criteri per l’attività di macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata nell’Azienda agricola del produttore, in Macello Mobile strettamente funzionale a tali aziende agricole” e s.m.i., in applicazione della Determinazione Dirigenziale n. 9032 del 21 ottobre 2010.

Fatto salvo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 5 aprile 2011 “ Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Indicazioni vincolanti per la commercializzazione di selvaggina abbattuta” (B.U.R. n. 19 del 27 aprile 2011), l’Azienda agrituristica può approvvigionarsi di carni di selvaggina cacciata (come definita dalla medesima D.D. 2221/2011):

- direttamente dal cacciatore nel caso di selvaggina abbattuta nell’esercizio dell’attività venatoria, per un quantitativo di un capo intero /cacciatore/anno per la selvaggina di grossa taglia e di 500 capi/cacciatore/anno per la piccola selvaggina, con obbligo di tracciarne la provenienza mediante acquisizione del modello “Dichiarazione di provenienza in base alle disposizioni del reg. CE n. 178/2002 relativo alla rintracciabilità” (allegato 1 alla D.D. n. 2221/2011);
- da Centri di lavorazione di selvaggina riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 per quanto riguarda la selvaggina abbattuta nell’ambito di piani di abbattimento selettivo;
- da imprese alimentari riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/2004 o registrate ai sensi del Reg. CE 852/2004.

Gestione/smaltimento dei sottoprodotti di origine animale: i sottoprodotti di origine animale generati nell’Azienda agrituristica rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e devono essere gestiti e smaltiti conformemente a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 493 del 9 febbraio 2015 “D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013 - Recepimento Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria- Applicazione operativa regionale.” (s.o. n. 4 al B.U.R. n. 11 del 25 febbraio 2015).

Come stabilito dall’art. 2, comma 2, lettera g) del Reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i , i rifiuti di cucina e ristorazione generati nell’Azienda agrituristica - con esclusione di quelli individuati ai punti i), ii) ed iii) della medesima lettera g) - non rientrando nel campo di applicazione del Reg. CE 1069/2009,

possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

Controlli in materia igienico sanitaria: Le imprese agrituristiche che svolgono attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali, sono tenute in tutti i casi al rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle disposizioni sopra riportate con conseguente obbligo di acquisizione di tutte le correlate autorizzazioni e permessi dalle stesse previsti.

Le attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di macellazione di animali effettuate nelle attività agrituristiche sono sottoposte a controllo ufficiale da parte dell'Azienda USL territorialmente competente (Autorità Competente individuata all'art. 2 del D.L.gs 193/2007). A tal fine i titolari di attività agrituristiche che, nella fattispecie, sono anche Operatori del Settore Alimentare (OSA), sono tenuti a collaborare con l'Autorità Competente nel corso dei controlli ufficiali, garantendo l'accesso ai locali, dove gli alimenti sono prodotti, trasformati, stoccati, commercializzati e somministrati, anche qualora trattasi di cucina domestica.

Nell'ambito degli alloggi agrituristiche sono assicurati i seguenti servizi:

- a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
- b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;
- c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
- d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune. Qualora venga messo a disposizione un apparecchio di telefonia mobile (cellulare), questo deve essere dotato di ricarica a muro e delle istruzioni d'uso;
- e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

Articolo 7

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche

Il presente articolo dispone in ordine alle procedure previste per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche (articolo 163, c.1, lettera h) ai sensi della legge in oggetto. L'imprenditore agricolo, come definito all'art. 138, comma 1 della legge in oggetto, che intende esercitare una o più attività agrituristiche presso la propria azienda, è tenuto alla costituzione e validazione a cura del CAA, del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che deve ricomprendere obbligatoriamente anche la consistenza dei fabbricati esistenti nell'azienda e la consistenza degli allevamenti come risultanti nei registri di stalla.

Una volta validato il fascicolo, l'imprenditore presenta, nelle more della costituzione delle unioni di comuni, al competente Servizio della Giunta regionale la domanda volta al riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della o delle attività agrituristiche che intende svolgere nella propria azienda e contestuale iscrizione all'elenco regionale agriturismo.

L'istanza dovrà riportare i dati soggettivi del richiedente e quelli dell'azienda agricola nonché riferire in ordine ai seguenti elementi:

- descrizione delle colture, allevamenti e selvicoltura (con ripartizione di superficie e n. capi per allevamento) praticati in azienda e quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per l'attività agricola sulla scorta delle giornate di lavoro anno per unità di produzione riportate nella tabella 1 dell'allegato "A";
- descrizione delle attività agrituristiche che il richiedente intende introdurre nell'azienda agricola, distinte per tipologia e quantità, con quantificazione del tempo complessivo di lavoro necessario per tali attività sulla scorta delle giornate di lavoro anno riportate nella tabella 2 dell'allegato "A";

- soggetti e giornate lavorative potenzialmente destinabili alle attività agrituristiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 (imprenditore agricolo e suoi familiari ai sensi dell' [articolo 230-bis del codice civile](#) ovvero lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale).
- in presenza di attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti, nell'istanza di abilitazione, dovrà essere evidenziato:
 - il numero complessivo di posti tavola che s'intende prevedere;
 - Il numero delle degustazioni che s'intendono effettuare nel corso dell'esercizio finanziario e una previsione del numero di partecipanti a ciascuna degustazione;
 - il piano di approvvigionamento dei prodotti da somministrare, ripartito in termini di valore, tra quello aziendale e quello extra aziendale, regionale e non, ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettere a), b) e c) della legge in oggetto.
- individuazione planimetrica catastale degli edifici, delle aree esterne, comprese le aree attrezzate, che il richiedente intende utilizzare per l'esercizio delle attività agrituristiche (con l'indicazione del tipo di attività che si intende svolgere in ciascun fabbricato o area esterna).
- Va inserita una scala di riferimento per l'individuazione planimetrica catastale come per esempio 1:5000 o superiore. È un elemento utile, fra l'altro, per capire se in fabbricato è nel fondo oppure no.
- È opportuno anche inserire la documentazione fotografica delle strutture e delle aree esterne che l'impresa intende impiegare come agriturismo. Tale documentazione può essere prodotta, in alternativa, con l'impiego di cartografia di rilievo fotografico, a scala 1:5000 o superiore.

Il competente Servizio della Giunta regionale, nelle more della costituzione delle unioni di comuni, coordina l'attività istruttoria delle domande di riconoscimento dell'abilitazione affidando, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2011, alle Comunità Montane in liquidazione, il procedimento istruttorio delle stesse. Le Comunità Montane verificano i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'imprenditore agricolo e dell'azienda nella quale si prevede di esercitare la/le attività agrituristiche dichiarate dall'imprenditore agricolo tenendo conto delle limitazioni e condizioni previste dalla legge in oggetto e dal presente provvedimento.

In presenza di non corretta compilazione della domanda ovvero di non rispondenza degli elementi esposti con quanto riportato nel fascicolo aziendale il funzionario istruttore ne richiede la rettifica e/o integrazione, anche documentale, a mezzo specifica nota di pec con conseguente sospensione dei termini del procedimento.

Le fasi dell'istruttoria sono riportate in apposito verbale, debitamente datato e sottoscritto dal funzionario incaricato, che conclude con la proposta di riconoscimento dell'abilitazione e conseguente iscrizione provvisoria nell'elenco regionale agriturismo in presenza del rispetto di tutte le condizioni previste. In caso di diniego lo stesso verbale deve riferire in ordine alle motivazioni previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e s. m. e int..

Il verbale di cui sopra è trasmesso al competente Servizio della Giunta regionale ai fini della adozione del provvedimento di riconoscimento dell'abilitazione e conseguente iscrizione provvisoria (con annotazione a margine) nell'elenco agriturismo ovvero del provvedimento di diniego.

Lo stesso Servizio regionale, una volta adottato il provvedimento, invia all'interessato l'attestato di riconoscimento dell'abilitazione che contiene almeno:

1. il numero di iscrizione provvisoria nell'elenco agriturismo;
2. l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte;

3. il numero massimo di posti tavola e posti letto autorizzati su base giornaliera;
4. la denominazione dell'impresa e relativo CUAA, il nominativo del legale rappresentante, il CUAA;
5. gli estremi catastali degli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

Il numero di iscrizione provvisoria è comunicato anche al Comune territorialmente competente.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione definitiva nell'elenco regionale agriturismo il titolare dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione è tenuto a notificare al competente Servizio della Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 8, l'avvenuto avvio della/e attività tra quelle ricomprese nella domanda di riconoscimento dell'abilitazione come sopra approvata.

In presenza di cessazione dell'attività l'imprenditore agricolo deve darne comunicazione, a mezzo pec, al competente Servizio regionale ai fini della cancellazione dall'elenco agriturismo.

Nel caso di variazioni dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive che hanno determinato il riconoscimento dell'abilitazione, il titolare della stessa è tenuto a presentare una istanza di variazione per consentire l'adeguamento dell'attestato di abilitazione e dell'elenco agriturismo. In ambito familiare fino al secondo grado è consentito il subentro.

Ai fini del controllo previsto dall'articolo 143, comma 5, della legge in oggetto circa il mantenimento dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive che hanno originato il riconoscimento dell'abilitazione, l'imprenditore agricolo è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente, con cadenza triennale, apposita dichiarazione di conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riportati nell'attestato di abilitazione all'esercizio della/e attività.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a mezzo PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza di ogni triennio precisando che il primo triennio decorre dal mese di gennaio successivo all'anno di rilascio dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione.

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'avvio, da parte del Servizio regionale competente, del procedimento di decadenza e revoca dell'iscrizione all'albo agriturismo da attivarsi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e int..

Il Servizio regionale competente, nelle more della costituzione delle unioni dei comuni, dispone, per il tramite delle Comunità Montane in liquidazione, in ordine all'espletamento dei controlli di cui all'art. 143(5) della legge in oggetto.

Tali controlli sono volti ad accertare la corrispondenza di quanto potenzialmente autorizzato con l'attestato di abilitazione o nella dichiarazione triennale di conferma, con quanto effettivamente praticato dall'impresa agricola abilitata ad esercitare le attività agrituristiche.

In particolare deve essere verificato:

- a) il mantenimento della prevalenza dell'attività agricola in termini di giornate/lavoro/anno rispetto a quella delle attività agrituristiche esercitate;
- b) la congruenza delle giornate di lavoro annue prestate dall'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. ovvero dai coadiuvanti familiari ai sensi dell' [articolo 230-bis del codice civile](#) e dai lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale, regolarmente iscritti al regime previdenziale, con le giornate richieste dalle attività agrituristiche autorizzate. Al riguardo si dovrà tenere conto delle oggettive presenze medie annue di ospiti sia nell'attività di alloggio che in quella di ristorazione da documentarsi a cura dell'imprenditore anche mediante esibizione dei registri che è tenuto a compilare ai sensi del combinato disposto degli articoli 47(6) e 87(3) della legge regionale n. 13/2013. La relativa modulistica verrà approvata con apposita determinazione dirigenziale.
- c) Il rispetto, sulla scorta dei documenti giustificativi delle spese sostenute per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande e degustazioni (autofatture, fatture e registri contabili), delle percentuali di cui all'art. 140, comma 4, lettere a), b) e c) della legge in oggetto;
- d) ad accertare la congruenza delle suddette spese in relazione al numero di posti autorizzati nell'attestato di abilitazione tenendo presente la oggettiva presenza media annua verificata come indicato alla lettera b) e una incidenza minima del costo dei prodotti per la preparazione delle pietanze di almeno 4 euro;

- e) il mantenimento dei titoli di possesso dei terreni e fabbricati in capo all'imprenditore iscritto all'elenco agriturismo

Il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) comporta la decadenza dell'iscrizione dall'elenco agriturismo per l'attività in parola mentre per quanto attiene le lettere b) e d), si procederà come segue:

- cancellazione dell'attività dall'elenco agriturismo qualora il numero delle presenze effettivamente avute nel corso di almeno uno degli esercizi in esame non raggiunga almeno il 10% di quelle dichiarate in domanda e riportate nell'attestato di abilitazione;
- per presenze ricomprese tra il 10 e il 50 per cento di quelle dichiarate in domanda per almeno uno degli esercizi in esame, si procederà alla revisione del numero dei posti autorizzati in numero pari al doppio di quelli effettivamente documentati (es: previsti in domanda 100 posti tavola – accertate presenze per 30 posti tavola – la revisione prenderà in considerazione un numero di posti tavola pari a 60).

in presenza di giornate lavorative degli addetti non congruenti con le presenzecome finisce la frase?

Dell'avvenuta cancellazione/revisione verrà data comunicazione al Comune competente. Inoltre nei casi di riduzione l'imprenditore deve indicare su quali fabbricati intende cessare l'attività agrituristica ovvero, qualora necessario, procedere al frazionamento catastale del fabbricato. La Regione provvede a cancellare tali fabbricati dall'elenco agriturismo dandone altresì comunicazione all'agenzia del territorio. Tale ultima comunicazione viene effettuata anche nei casi di recesso e/o cancellazione volontaria. Non è accoglibile una nuova richiesta di riconoscimento/revisione dell'abilitazione, per la medesima struttura operativa oggetto di cancellazione dall'elenco agriturismo, per i due esercizi successivi a quello di cancellazione.

Il percorso o l'iter burocratico concepito non individua con chiarezza a regime chi saranno i soggetti che validano la domanda e controllano ex post la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

- a)** presentazione al competente Servizio della Giunta regionale la domanda volta al riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della o delle attività agrituristiche (nelle more della costituzione delle unioni di comuni) – non si comprende se dopo saranno le unioni di comuni a ricevere la domanda;
- b)** istruttoria coordinata ma effettuata da terzi (Comunità montane in liquidazione) che devono verificare i requisiti oggettivi (strutture terreni e ordinamento produttivo) e soggettivi (tempo lavoro e bussines plan preventivo con

b.1 quantificazione del tempo complessivo di lavoro necessario per tali attività sulla scorta delle giornate di lavoro anno riportate nella tabella 2 dell'allegato "A";

b.2 soggetti e giornate lavorative potenzialmente destinabili alle attività agrituristiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 (imprenditore agricolo e suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del codice civile ovvero lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale).

b.3 il numero complessivo di posti tavola che s'intende prevedere;

b.4 il numero delle degustazioni che s'intendono effettuare nel corso dell'esercizio finanziario e una previsione del numero di partecipanti a ciascuna degustazione;

b.5 il piano di approvvigionamento dei prodotti da somministrare, ripartito in termini di valore, tra quello aziendale e quello extra aziendale, regionale e non, ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettere a), b) e c) della legge in oggetto.

In questa fase si chiede inoltre un vero e proprio business plan preventivo dell'attività agrituristica che sarà poi penalizzante in caso di mancato rispetto in caso di verifica triennale.

- c)** il numero di iscrizione provvisoria è trasmesso all'interessato e comunicato al Comune competente.
- d)** l'azienda deve trasmettere con cadenza triennale dichiarazione di conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riportati nell'attestato di abilitazione all'esercizio della/e attività. *Non si comprende in tal senso se il mantenimento della prevalenza dell'attività agricola in termini di giornate/lavoro/anno (requisito oggettivo) rispetto a quella delle attività agrituristiche esercitate vada accertato sulla scorta delle giornate di lavoro anno riportate nella tabella 2 dell'allegato "A" o in base alle effettive giornate di lavoro annue prestate dall'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. ovvero dai coadiuvanti familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del codice civile e dai lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale, regolarmente iscritti al regime previdenziale, con le giornate richieste dalle attività agrituristiche autorizzate.*
- e)** Non si comprende perché il numero dei posti autorizzati e se il numero dei posti autorizzati nell'attestato possa costituire elemento di penalizzazione non reversibile. In nessuna attività produttiva il mancato rispetto di una previsione determina una riduzione automatica e regolamentare della possibilità di operare non reitegrabile. (per presenze ricomprese tra il 10 e il 50 per cento di quelle dichiarate in domanda per almeno uno degli esercizi in esame, si procederà alla revisione del numero dei posti autorizzati in numero pari al doppio di quelli effettivamente documentati (es: previsti in domanda 100 posti tavola – accertate presenze per 30 posti tavola – la revisione prenderà in considerazione un numero di posti tavola pari a 60) come faccio a risalire ??

Se controllo è fra il totale autorizzato (letti e posti a sedere) e la media delle presenze, **le riduzioni sono eccessive**, in quanto già nell'allegato A si considera che in media l'ospitalità interessa circa il 12% dei pernottamenti e il 15% della somministrazione dei pasti.

In ogni caso il provvedimento di riduzione nel caso di presenze comprese fra 10 e 50% è discutibile, forse esagerato e comunque irreversibile. Sarebbe opportuno limitarsi alla sola cancellazione nel caso di inattività o limitato esercizio, tenendo conto di un minimo di presenze che vanno confrontate con totale dei posti letto e di quelli a sedere moltiplicati per le medie d'esercizio considerate dalla Regione dell'Umbria nell'allegato A.

Articolo 8 **Esercizio di attività agrituristiche**

Il presente articolo dispone in ordine alle attività preliminari che devono essere espletate per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 163, c.1, lettera m) della legge in oggetto. L'esercizio delle attività agrituristiche è effettuato previa presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive e Edilizie (SUAPE) della competente Amministrazione comunale, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inerente le attività agrituristiche quali risultanti dal certificato di abilitazione.

La SCIA, oltre agli elementi ordinari richiesti dall'amministrazione comunale, deve obbligatoriamente riportare i seguenti ulteriori elementi:

- attività agrituristica, tra quelle previste nel certificato di abilitazione, per la quale viene presentata la SCIA;
- periodi annuali di apertura della struttura agrituristica;
- tariffe minime e massime di ciascun servizio offerto dalla struttura stessa;

- dichiarazione inerente la classificazione dell'azienda agrituristica in conformità ai criteri riportati nell'allegato "B" al presente atto;
- estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 3, nel quale è indicato il numero di iscrizione provvisoria all'elenco agriturismo;
- estremi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività agrituristiche oggetto della SCIA;
- gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e s. m. e int. attestante l'assenza delle cause di divieto previste dall'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 96/2006;

Al fine di conseguire una maggiore omogeneità nella presentazione delle SCIA per l'avvio delle attività agrituristiche, il competente Servizio della Giunta regionale provvede ad approvare, con propria determinazione, uno schema di modello che le Amministrazioni comunali della Regione Umbria renderanno disponibile per le imprese interessate.

La previsione che una legge (L.R.12/2015) rimandi ad un regolamento di attuazione che a sua volta prefiguri che il Servizio della Giunta regionale provvede ad approvare uno schema di modello è l'antitesi della semplificazione burocratica. 24 mesi di attesa per un regolamento quanti per il modello. Il regolamento deve essere completo di tutta la modulistica necessaria per garantire uniformità di comportamento nella gestione e valutazione della SCIA da parte di tutti i Comuni

Nei casi di svolgimento delle attività agrituristiche su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la SCIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche, e la stessa deve evidenziare le attività svolte nell'ambito di ciascun comune.

a maggior ragione il regolamento deve essere completo di tutta la modulistica necessaria per garantire uniformità di comportamento nella gestione e valutazione della SCIA da parte di tutti i Comuni

L'imprenditore agricolo può avviare di fatto l'attività agrituristica a far tempo dalla data di presentazione della SCIA.

Il Comune competente è l'autorità preposta ai controlli sulle SCIA presentate, ivi compresi quelli inerenti la classificazione delle aziende agrituristiche e l'assenza delle cause di divieto di cui all'articolo 6 della legge 96/2006, e qualora accerti la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Lo stesso Comune può intimare all'interessato di provvedere a conformare le strutture alle norme vigenti entro un termine congruo, non inferiore a trenta giorni così come la classificazione dell'azienda agrituristica in presenza di non corrispondenza dei requisiti auto dichiarati riportati nell'allegato di cui sopra. Nel caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, il Comune adotta le conseguenti determinazioni circa la cessazione definitiva dell'attività e ne dà comunicazione alla competente Amministrazione regionale che cura la tenuta dell'elenco agriturismo ai fini della cancellazione dallo stesso.

Tutte le variazioni che introducono una modifica degli elementi riportati nella precedente SCIA (es: variazioni quantitative delle attività esercitate, cambio ragione sociale, ecc..) comportano la presentazione di una nuova SCIA.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione definitiva nell'elenco agriturismo, il titolare dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8, decorso il termine di 60 giorni dall'avvenuta presentazione della SCIA, è tenuto a trasmettere al competente Servizio della Giunta regionale, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente documentazione:

- copia scansionata della SCIA con evidenza del numero di protocollo e della data di presentazione alla competente amministrazione comunale. Nei casi di presentazione della SCIA in forma telematica per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizie

(SUAPE) è sufficiente che vengano comunicati gli estremi identificativi attribuiti dal sistema (n. protocollo informatico e data presentazione).

- copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale viene attestato che nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'amministrazione comunale non ha adottato provvedimenti di diniego o sospensivi dell'attività;
- copia del documento di identità del dichiarante;

E' l'antitesi della semplificazione burocratica In base a quale diritto o norma è il privato cittadino che deve comunicare ad un Ente e fornire informazioni ad Un Ente che è in grado di acquisirle direttamente??

L'autorizzazione provvisoria è subordinata alla SCIA: dovrà essere il Comune competente a trasmettere gli atti in suo possesso al Servizio Giunta regionale (nelle more della costituzione delle unioni di comuni ! ?)

A regime a chi dovranno essere trasmessi gli atti ??

Ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione il Servizio preposto, previo espletamento delle verifiche presso la competente amministrazione comunale ovvero mediante informazioni telematiche in ambito SUAPE, procede alla iscrizione definitiva nell'elenco agriturismo (cancellazione dell'annotazione a margine), dandone comunicazione all'interessato.

I fabbricati destinati alle attività agrituristiche indicati nella SCIA, sono considerati a tutti gli effetti strumentali all'esercizio di impresa a far tempo dalla data di presentazione della stessa e, pertanto, l'eventuale richiesta di variazione di categoria catastale può essere presentata ai competenti Uffici catastali dell'Agenzia delle Entrate soltanto se corredata dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 7 e di copia della SCIA con gli estremi di presentazione.

La mancata presentazione della SCIA agrituristica al competente Servizio regionale entro il termine di tre anni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, comporta la cancellazione dell'iscrizione provvisoria nell'elenco regionale agriturismo. Su richiesta dell'interessato il suddetto termine può essere prorogato di un anno nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività. In presenza di cause di forza maggiore o non dipendenti dalla volontà del titolare, su richiesta motivata dell'interessato, il competente Servizio della Giunta regionale può autorizzare l'interruzione del suddetto termine. La cancellazione comporta il divieto di accoglimento di una nuova domanda di riconoscimento dell'abilitazione per le medesime strutture aziendali prima del termine di due anni dalla cancellazione.

Articolo 9

Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati e che esercitano le attività agrituristiche

Per elenco agriturismo (art. 163, c. 1, lett. i) legge in oggetto) s'intende il registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, che hanno ottenuto l'attestato di l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art.138, c. 4, della legge in oggetto e che esercitano tali attività nell'ambito del territorio regionale. L'elenco regionale agriturismo è gestito e aggiornato dal competente Servizio della Giunta regionale.

Non è chiaro se è l'associazione di imprese o l'impresa capofila che deve essere iscritta all'albo delle imprese agrituristiche (vedi art. 2 definizioni)

L'allegato "....." riporta tutti gli elementi ed informazioni che sono contenuti nell'elenco agriturismo della Regione Umbria.

I dati dell'elenco sono pubblici e un estratto dell'elenco riportante i dati principali dell'impresa agrituristica è pubblicato, previa liberatoria sottoscritta dal richiedente nella domanda di riconoscimento dell'abilitazione, nel sito istituzionale della Regione Umbria, con cadenza annuale.

Tale estratto contiene le informazioni seguenti:

- a) Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
- b) Estremi dell'abilitazione regionale con indicazione delle attività autorizzate;
- c) data e numero di iscrizione provvisoria all'elenco regionale agriturismo;
- d) ragione sociale dell'azienda agricola e indirizzo della sede;
- e) denominazione commerciale dell'azienda agrituristica se diversa dalla ragione sociale;
- f) nominativo del legale rappresentante;
- g) indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) estremi catastali delle unità immobiliari (fabbricati rurali e terreni utilizzati per attività ricreative, sportive ecc.);
- i) se presente, estremi del titolo abilitativo (SCIA) con il quale è stata avviata l'attività agrituristica;
- j) tipologia delle attività effettivamente esercitate come riportate nella SCIA;
- k) se presente, data e numero di iscrizione definitiva all'elenco regionale agriturismo;

L'elenco regionale oltre ai dati sopra indicati potrà essere implementato, a cura del Servizio competente, con ulteriori dati che l'amministrazione regionale ritenesse necessari ai propri fini istituzionali (aiuti pubblici, sanzioni, controlli, dati ISTAT, etc.)

Articolo 10

Adempimenti connessi alle attività agrituristiche

L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto al rispetto dei seguenti impegni e condizioni:

- a) rispettare le limitazioni, impegni e vincoli riportati nella SCIA ivi compresa l'applicazione delle tariffe nella medesima dichiarate;
- b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
- c) comunicare telematicamente ovvero mediante invio dei modelli cartacei (modello ISTAT) alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi al movimento turistico come previsto all'art. 47 della l.r. 13/2013 "Testo unico del turismo" con cadenza mensile ed entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento;
- d) esporre al pubblico, il documento sintetico dei dati riportati nella SCIA nonché la cartellonistica riportante il livello di classificazione attribuito e il marchio agrituristico conforme a quanto previsto nell'allegato "B".
- e) dichiarare annualmente le tariffe come disposto dall'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. "Testo unico in materia di turismo".
- f) riportare nella lista delle pietanze, il prezzo praticato per ciascuna pietanze e le informazioni circa l'origine e la provenienza dei prodotti utilizzati, distinguendo tra quelli aziendali propri e quelli di provenienza extra aziendale.

Non esistono menù così dettagliati neppure in resort o in ristoranti pluristellati – Ci si domanda se si sono valutati i costi amministrativi e gestionali di tali obblighi che nessuna attività di ristorazione ha.

- g) Tenuta dei registri delle presenze in conformità al combinato disposto degli articolo 47 (6) e 87 della legge regionale n. 13/2013 e, in presenza di attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, tenuta di apposito registro delle presenze ai fini delle verifiche di cui alla lettera h);
- h) consentire ai soggetti incaricati dalla Regione dell'espletamento dei controlli previsti dal presente regolamento con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 7, l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per l'attività agrituristica nonché a tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per l'espletamento di tali controlli
- i) Consentire ai soggetti incaricati dal Comune dell'espletamento dei controlli previsti dal presente regolamento con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 8, l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per l'attività agrituristica nonché **a tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per l'espletamento di tali controlli.**
- Si ritiene necessario che il regolamento dia esplicita indicazione ed elenco della documentazione contabile e fiscale che deve essere tenuta a disposizione e che può essere richiesta in sede di effettuazione dei controlli**
- j) presentare alla Regione la dichiarazione triennale di conferma delle condizioni e requisiti riportati nell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione;

Articolo 11

Prodotti agroalimentari somministrati

Al fine di contribuire alla qualificazione dell'offerta agrituristica ed alla promozione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici regionali, i prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti e di bevande ovvero degustazioni devono rispettare le percentuali previste dall'art. 140, comma 4, della legge in oggetto per ciascun anno solare.

La somministrazione della sola prima colazione da parte di imprese agrituristiche con il servizio di alloggio non comporta l'obbligo del rispetto delle suddette percentuali fermo restando la preferenza di utilizzo di prodotti aziendali o del territorio.

Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti devono risultare nella contabilità aziendale. **Per la loro registrazione devono essere rispettate le modalità previste in materia fiscale.**

Ai prodotti aziendali che vengono utilizzati in azienda agrituristica di norma si applica il più probabile valore di mercato rilevato dai prezzari della Camera di Commercio o dai mercati agricoli della zona. Per tali prodotti dovrà essere emessa autofattura secondo la normativa fiscale vigente oppure, se il regime fiscale prescelto dall'azienda agricola lo prevede, fattura di vendita da parte della stessa.

Sono considerati prodotti aziendali propri quelli coltivati/allevati nell'azienda agricola ancorché trasformati all'esterno della medesima. Al riguardo le lavorazioni esterne dei prodotti possono essere dimostrate sia con documentazione fiscale attestante la lavorazione, sia con documentazione di conferimento/vendita della materia prima e il successivo ritiro/acquisto del prodotto trasformato proporzionale alla materia prima conferita.

Se per la loro registrazione devono essere rispettate le modalità previste in materia fiscale tali modalità non possono evidenziare la vendita della materia prima e il successivo ritiro/acquisto del prodotto trasformato proporzionale alla materia prima conferita.

Sono considerati aziendali anche i prodotti agricoli o trasformati che, nell'ambito di accordi sottoscritti tra aziende agricole associate a norma dell'articolo 2, provengono dalle altre aziende agricole partecipanti all'accordo purché ricadenti in ambito locale nel rispetto del sistema della filiera corta.

Se per la loro registrazione devono essere rispettate le modalità previste in materia fiscale tali modalità devono essere esplicitate in quanto non sembrano potersi ravvisare nelle mere registrazioni di acquisto e vendita ai fini IVA.

La raccolta di tartufi, funghi e asparagi e la fauna selvatica, prelevati direttamente nel territorio regionale dal titolare dell'attività agrituristica o suo familiare o suo dipendente è considerata prodotto aziendale.

Se per la loro registrazione devono essere rispettate le modalità previste in materia fiscale si dovrebbe specificare con quale documento fiscale dovrebbero essere tracciati in contabilità

Sono considerati di provenienza regionale i prodotti di aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui sono ricompresi i prodotti biologici, i prodotti caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Anche i prodotti cacciati, pescati o raccolti nel territorio umbro e i prodotti dell'enogastronomia tipici della tradizione locale consolidata (es: panpepato di Terni, rocciata di Spoleto ecc. attorta o crescionda di Spoleto)

) sono considerati prodotti regionali.

Sono esclusi dal calcolo delle percentuali minime i prodotti alimentari contenenti frumento, segale, orzo, avena e loro varietà incrociate, nonché loro derivati, adatti alle persone intolleranti al glutine, di cui al Reg. CE 41/2009, con contenuto di glutine inferiore a 100 mg/Kg, regolarmente etichettati con la menzione "con contenuto di glutine molto basso" o "senza glutine". Altresì sono esclusi dal calcolo delle percentuali minime i prodotti alimentari indispensabili per diete speciali per motivi di salute. Di tali ultimi prodotti va fatta specifica menzione nel menù e nella contabilità aziendale ai fini dell'esclusione dei relativi costi dal totale delle spese ai fini della verifica del rispetto delle sopra indicate percentuali.

L'operatore agrituristico deve mettere a disposizione dell'ospite:

- l'elenco dettagliato delle pietanze e delle bevande offerte e i prezzi praticati.
- l'indicazione della provenienza dei prodotti utilizzati per le pietanze (aziendali propri, regionali e extra regionali) con i riferimenti necessari alla esatta individuazione dei fornitori dei prodotti extra aziendali (anche mediante lavagna o altro mezzo telematico).

Se per la registrazione degli acquisti devono essere rispettate le modalità previste in materia fiscale, le norme attuali non consentono e non obbligano il contribuente alle richieste ed obblighi imposti che, a loro volta, determinano la necessità di una contabilità ulteriore per la rendicontazione degli acquisti ai sensi dell'art. 140 della LR. A tale scopo, al fine di evitare contenziosi e diverse modalità interpretative tra soggetti deputati al controllo (Agenzia Entrate in materia fiscale, Comunità Montane per il mantenimento dei requisiti, Corpo forestale per le frodi alimentari USL ecc.) si ritiene necessaria una modulistica predisposta in sede regolamentare dove evidenziare i prodotti aziendali ai sensi dell'art. 11 con riferimento agli imponibili IVA registrati secondo le modalità previste in materia fiscale

Ci si domanda se si sono valutati i costi amministrativi e gestionali di tali obblighi che non ha nessuna attività di ristorazione.

(es: panpepato di Terni, rocciata di Spoleto ecc.): correggere gli esempi sbagliati (attorta o crescionda di Spoleto)

Articolo 12

Riserva di denominazione e classificazione

L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche di cui all'articolo 3.

L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 96/2006 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 la Regione Umbria, previo parere positivo espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha definito la griglia di classificazione per le attività agrituristiche secondo gli elementi e condizioni riportata nell'allegato "B" al presente regolamento. In particolare, come previsto in tale allegato, la classificazione è articolata su cinque categorie raffigurate dal numero di girasoli variabile da 1 a 5 (analogamente alle altre strutture ricettive turistiche classificate da 1 a 5 stelle) nell'ambito della quale la categoria 1 è attribuita comunque alle imprese agricole che hanno ottenuto l'attestato di riconoscimento all'esercizio dell'attività agrituristica.

L'azienda agrituristica, in sede di presentazione della SCIA commerciale, iniziale o di modifica, è tenuta a dichiarare il livello di classificazione sulla base degli elementi e condizioni di cui all'allegato "B". Per le aziende in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la presentazione della SCIA di modifica corredata della dichiarazione in ordine al livello di classificazione dell'attività, deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a pena di assegnazione, da parte del competente Comune della classificazione nella categoria di base (1 girasole). Copia scansionata della SCIA deve essere trasmessa, a mezzo pec, al competente Servizio della Giunta regionale ai fini dell'adeguamento dell'elenco agriturismo. In mancanza di invio della segnalazione il Servizio suddetto provvederà ad adeguare l'elenco agriturismo assegnando la categoria 1 alle imprese agrituristiche in esercizio già iscritte all'elenco. Il Comune competente per territorio qualora, a seguito della presentazione delle SCIA, rideterminasse una classificazione diversa da quella proposta con la medesima, è tenuto a darne comunicazione al competente Servizio della Giunta regionale.

Articolo 13

Modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione

Come stabilito dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 1720 del 13/02/2013 e dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali del 3 giugno 2014 le strutture abilitate e autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristiche della regione sono tenute ad adottare il marchio nazionale "Agriturismo Italia" implementato del logo regionale e comprensivo della simbologia nazionale (girasoli) relativa alla classificazione nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "A" al decreto 3 giugno 2014.

Le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche devono essere conformi a quanto indicato nel manuale d'uso del marchio "AGRITURISMO ITALIA" di cui allegato "C" al presente regolamento.

Nello specifico, il decreto 1720 del 13 febbraio 2013 stabilisce:

- Il marchio «Agriturismo Italia» è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero.
- Il marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in uso alle Regioni secondo le procedure di cui al regolamento d'uso in Italia e all'estero.

- La Regione provvede a concedere il marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale.

Il marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto al girasole è riportata la scritta «Agriturismo Italia» (disposta su due righe con centratura ad epigrafe).

I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% -RGB: R228, G 189, B 54-WEB: E4BD36-Pantone: vedi manuale operativo) mentre la più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5%- RGB: R214, G 152, B 53-WEB: D69835-Pantone): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole e verde come la scritta «Agriturismo Italia» (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 0%- RGB: R 0, G 167, B86- WEB: OOA 756-Pantone). È presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100%, N 0%-RGB: R235, G 15, B 45- WEB: EBOF2D- Pantone).

Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, è accompagnato dalla denominazione dell'azienda agrituristica e dalla simbologia di classificazione, ove prevista (girasole monocolori giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M40%, Y 100%, N 5%-RGB: R214, G 152, B 53 - WEB: D69835-Pantone).

Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione «Agriturismo Italia» può essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.

La produzione grafica del marchio è disciplinata dall'apposito manuale (allegato "C") e le indicazioni specifiche verranno riportate nella licenza d'uso concessa dalla Regione alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. esercizio dell'attività agrituristica a norma di legge;
- b. classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
- c. sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.

Il marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.

Ogni azienda agrituristica umbra è tenuta ad apporre all'ingresso principale la targa di riconoscimento riportante il marchio "Agriturismo Italia", corredata delle seguenti informazioni:

- Il logo della Regione Umbria approvato con legge regionale 18 Maggio 2004, n. 5 secondo le modalità del relativo manuale d'uso da apporre nell'apposito spazio indicato nel manuale del Ministero;
- La denominazione dell'azienda agrituristica nell'apposito spazio indicato nel manuale del Ministero;
- La ragione sociale dell'azienda agricola nell'apposito spazio indicato nel Manuale del Ministero implementato del Codice Unico Azienda Agricola tra parentesi tonde;
- Il numero di iscrizione all'Elenco Agriturismo e l'anno di iscrizione separati da singolo trattino, nell'apposito spazio indicato nel Manuale del Ministero.
- La Regione, con lo stesso provvedimento di approvazione dell'iscrizione definitiva all'elenco agriturismo, concede in uso il marchio "Agriturismo Italia" alle aziende agrituristiche regolarmente iscritte.

Sezione II

Disciplina amministrativa delle attività di fattoria didattica

Attività di fattoria didattica.

Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., anche nelle forme di società di capitali o di persone o imprese sociali di cui al decreto legislativo 155/2006, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti a:

- a) divulgare gli antichi mestieri legati alle consuetudini locali ed ai cicli produttivi aziendali;
- b) sensibilizzare l'attenzione verso un'agricoltura sostenibile volta a tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale, attraverso la conoscenza di pratiche agricole, processi e tecniche ecosostenibili;
- c) organizzare laboratori di riconoscimento delle piante e ivi compresa la sensibilizzazione verso il problema dell'erosione genetica e della tutela della biodiversità;
- d) organizzare visite alle coltivazioni, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione ed alle attrezzature dell'azienda;
- e) visitare luoghi di interesse naturalistico e per l'osservazione floro-faunistica e geologica;
- f) somministrare ai visitatori, cibi e bevande anche mediante degustazioni in azienda, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dall'articolo 5;
- g) organizzare corsi di preparazione di cibi e pietanze derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali secondo le tradizioni locali per garantirne la diffusione e conoscenza alle nuove generazioni;
- h) educare i visitatori ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;
- i) dare ospitalità in alloggi o spazi aperti nell'ambito di percorsi didattici articolati in più giornate.

Le attività di fattoria didattica sono aperte a bambini, ragazzi e adulti, anche organizzati in gruppi e associazioni di qualsiasi natura, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ad altri operatori agricoli e sono esercitate utilizzando un adeguato numero di operatori come previsti all'articolo 17.

Le attività possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti esclusivamente aziendali. Se le attività sono esercitate nell'ambito di imprese agrituristiche per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 5.

L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

Le fattorie didattiche possono elaborare progetti di educazione alla sostenibilità delle attività aziendali e di formazione, da sviluppare e realizzare congiuntamente con i centri di educazione ambientale della rete regionale INFEA, rivolti ai visitatori e agli imprenditori agricoli.

Articolo 15

Requisiti delle fattorie didattiche.

Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola ed esistenti alla data del 31 marzo 2006 come previsto al comma 9 dell'articolo 91 della l.r. n.1/2015. L'esistenza dell'edificio alla suddetta data è accertato con le modalità di cui all'articolo 4.

I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Gli ambienti e i locali adibiti alle attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati. Le strutture, gli alloggi e i locali devono risultare adeguati alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico.

La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, può essere assicurata anche con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto dei requisiti e condizioni previsti all'articolo 5.

Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica, previa comunicazione al comune competente, possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva autorizzata.

Le fattorie didattiche devono assicurare:

- a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;
- b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative programmate nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;
- c) aree attrezzate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o stare all'aria aperta in libertà e sicurezza;
- d) servizi igienici, di cui almeno uno per diversamente abili, e lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti; nel caso di svolgimento di attività in aree distanti dal centro aziendale è ammesso anche un bagno chimico mobile adeguato anche per i soggetti diversamente abili;
- e) un'adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie didattiche.
- f) le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso.
- g) la stipula di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni alle persone in ambito aziendale, ricomprendente anche il rischio di tossinfezione.

Per le fattorie didattiche con pernottamento le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E - requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli ostelli per la gioventù e dei kinderheimer - e dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all'aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la gioventù e kinderheimer, allegata alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Tali requisiti e condizioni devono essere rispettati anche dalle imprese agrituristiche che esercitano fattoria didattica nei medesimi locali dell'agriturismo.

Nell'ambito dei fabbricati aziendali ove si svolge l'attività di fattoria didattica, per i locali destinati al consumo di vivande, all'assaggio di prodotti aziendali, alla visita temporanea per illustrare le varie esperienze anche con le relative attrezzature, in modo da facilitare l'avvicinamento al mondo agricolo e alle sue peculiarità, non è necessario il cambio di destinazione d'uso ma solo il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Inoltre devono essere opportunamente segnalate eventuali aree e attrezzature a rischio e impegnarsi al mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale.

Articolo 16 **Norme igienico-sanitarie**

In materia di requisiti igienico sanitari e di conformità delle strutture, nelle fattorie didattiche ove viene effettuata anche la preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e

bevande e macellazione degli animali ovvero sia previsto anche il pernottamento, devono essere rispettate le disposizioni recate dagli articoli 6 e 11 del presente regolamento.

Articolo 17

Operatori di fattoria didattica

Il competente Servizio “Aiuti e Servizi alle Imprese, Diversificazione” della Giunta regionale è la struttura responsabile della tenuta e aggiornamento dell'elenco ricognitivo degli operatori di fattoria didattica istituito ai sensi dell'articolo 149 comma 3 della legge in oggetto.

Le attività di fattoria didattica possono essere svolte dall'imprenditore agricolo e suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del c.c. ovvero dai dipendenti che prestano attività lavorativa presso l'azienda agricola, anche a titolo di collaborazione o consulenza, a condizione che siano in possesso dell'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica e risultino regolarmente iscritti nell'elenco regionale ricognitivo di cui al comma che precede. Oltre ai suddetti operatori è consentito ricorrere agli operatori/animatori della rete regionale INFEA.

L'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all' articolo 149, comma 1, della legge in oggetto è rilasciato a seguito di partecipazione, con profitto, ad apposito corso di formazione rispondente agli standard minimi di percorso formativo e agli standard minimi di competenza della figura professionale di operatore di fattoria didattica di cui all'allegato “D”.

L'attestato di idoneità è rilasciato dall'Ente attuatore accreditato previa verifica dell'avvenuta acquisizione delle suddette competenze mediante esame finale.

Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di titoli di studio attinenti agli ambiti di competenza di cui sopra, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata del percorso formativo, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

Il competente Servizio della Giunta regionale è la struttura responsabile della tenuta e aggiornamento dell'elenco ricognitivo degli operatori di fattoria didattica istituito ai sensi dell'articolo 149 comma 3 della legge in oggetto. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale i soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui sopra rilasciato dall'ente formatore. Nel rispetto delle normative sulla privacy, l'elenco ricognitivo regionale degli operatori di fattoria didattica, riporta almeno i seguenti dati:

- Nominativo dell'operatore di fattoria didattica
- Dati anagrafici
- Indirizzo postale e di posta elettronica.

Tale elenco viene pubblicato nel sito istituzionale della Giunta regionale ed aggiornato con cadenza almeno annuale.

Accanto all'operatore di fattoria didattica può essere affiancato di volta in volta un esperto qualificato delle materie trattate nel percorso didattico che comunque non sostituisce la figura dell'operatore di fattoria didattica.

Articolo 18

Accoglienza nelle fattorie didattiche.

L'accoglienza e le attività didattiche sono svolte dal soggetto in possesso dell'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica regolarmente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 17.

Il numero complessivo dei partecipanti alle attività educative delle fattorie didattiche deve essere adeguato agli spazi presenti in azienda. Il rapporto operatore/utente deve garantire il facile

raggiungimento degli obiettivi conoscitivi dell'intervento didattico proposto e pertanto deve essere garantita la presenza di un operatore di fattoria didattica ogni quindici utenti nel caso di utenti di età inferiore a diciotto anni e almeno un operatore ogni trenta negli altri casi.

Il titolare della fattoria didattica unitamente all'operatore di fattoria didattica nel caso di soggetto diverso, a seguito di specifica richiesta da parte di un gruppo di utenti, predispone una scheda preliminare delle attività didattiche e percorsi previsti, il loro periodo di svolgimento e l'esigenza di particolari attrezzature o abbigliamento nonché gli ulteriori servizi offerti quali il pernottamento e/o la somministrazione di pasti o degustazione. Inoltre la scheda deve riportare il numero dei soggetti che intendono partecipare fornito dal referente del gruppo, unitamente ad indicazioni circa la presenza di eventuali soggetti con allergie o problemi particolari. La scheda, contenente anche l'offerta economica, viene trasmessa al referente del gruppo, a mezzo posta elettronica o altro mezzo tracciato, che è tenuto ad approvarla mediante risposta di conferma.

Nei casi di ospitalità con pernottamento deve essere rispettato l'obbligo di comunicazione dei nominativi dei soggetti ospitati alla questura di competenza.

Il titolare della fattoria didattica fornisce agli ospiti l'eventuale materiale didattico e di supporto all'attività.

A conclusione di ogni percorso didattico, il titolare è tenuto a predisporre idoneo report dal quale risultino i nominativi dei destinatari, la tempistica e i contenuti di ciascuna attività didattica somministrata nonché gli eventuali servizi offerti (alloggio, pasti, degustazioni, ecc..). Il report deve essere sottoscritto da ciascun partecipante (ovvero dal referente nel caso di bambini delle scuole elementari o inferiori) e, unitamente alla scheda preliminare delle attività deve essere conservato, ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità preposte, per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 19

Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica e iscrizione nell'elenco regionale

È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150 della legge in oggetto, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
- e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare con almeno due percorsi didattici di cui, almeno uno, inerente l'attività produttiva agricola o di trasformazione, espletate nell'azienda.

L'imprenditore agricolo che intende esercitare l'attività di fattoria didattica presso la propria azienda, previa costituzione del fascicolo aziendale su sistema SIAN debitamente validato, presenta al competente Servizio della Giunta regionale apposita istanza di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica e relativa iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche.

L'istanza, compilata sul fac-simile predisposto dal suddetto Servizio, dovrà portare almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'azienda agricola e legale rappresentante se diverso;
- Denominazione commerciale se diversa dalla ragione sociale;
- Estremi dell'iscrizione camerale;

- Codice Unitario Azienda Agricola (CUAA);
- descrizione delle colture, allevamenti e selvicoltura (con ripartizione di superficie e n. capi per allevamento) praticati in azienda con quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per l'attività agricola sulla scorta delle giornate di lavoro anno per unità di produzione riportate nella tabella 1 dell'allegato "A";
- relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l'indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività nel corso dell'anno, con quantificazione del tempo complessivo di lavoro annuo che si prevede di dover dedicare a tali attività
- relazione dettagliata e circostanziata finalizzata a dimostrare la connessione esistente tra le attività didattiche che s'intendono esercitare finalizzate all'offerta di servizi e prestazioni atti a conseguire gli obiettivi elencati all'articolo 146, comma 1, lettere da a) ad e) con le attività svolte nell'azienda agricola (colture, allevamenti, aree boschive e altre strutture e dotazioni attinenti). Per i percorsi inerenti attività naturalistiche e ambientali, nella relazione dovranno emergere i siti l'oggetto dei percorsi presenti nella zona;
- individuazione planimetrica catastale degli edifici, delle aree esterne, comprese le aree attrezzate, che il richiedente intende utilizzare per l'esercizio delle attività didattiche (con l'indicazione del tipo di attività che si intende svolgere in ciascun fabbricato o area esterna).
- altre attività connesse esercitate dalla stessa impresa con quantificazione delle giornate di lavoro anno dedicate a ciascuna attività;
- soggetti e giornate lavorative potenzialmente destinabili alle attività di fattoria didattica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 (imprenditore agricolo e suoi familiari ai sensi dell'[articolo 230-bis del codice civile](#) ovvero lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale).
- nominativo del soggetto in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica con gli estremi dell'iscrizione nell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 17;

Nel caso in cui la fattoria didattica offre anche servizi di ospitalità e somministrazione di pasti e bevande andrà valutata la prevalenza delle attività agricole con i criteri e limiti previsti per le attività agrituristiche di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento.

La medesima struttura regionale che riceve l'istanza procede all'istruttoria della stessa che consiste nella verifica dei requisiti soggettivi e condizioni oggettive dichiarati dall'imprenditore agricolo richiedente in domanda e nei relativi allegati.

In particolare i controlli amministrativi riguardano:

- la verifica dei requisiti soggettivi in capo all'imprenditore agricolo richiedente;
- la presenza dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica e iscrizione al relativo elenco ricognitivo regionale, in capo al richiedente o altro soggetto titolato;
- la verifica dei dati aziendali tramite fascicolo aziendale validato nel sistema SIAN;
- l'eventuale controllo in situ volto a verificare la consistenza e l'adeguatezza degli immobili e/o altre strutture aziendali all'attività di fattoria didattica richiesta;
- la verifica della effettiva sussistenza della connessione tra le attività di fattoria didattica che si prevede di svolgere e le risorse aziendali correlate con tali attività.

Il competente Servizio della Giunta regionale svolge l'attività istruttoria delle domande di riconoscimento dell'abilitazione anche mediante affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2011, alle Comunità Montane in liquidazione, di alcune fasi del procedimento istruttorio.

Il funzionario incaricato verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'imprenditore agricolo e dell'azienda nella quale si prevede di esercitare le attività di fattoria didattica dichiarate nella domanda tenendo conto delle limitazioni e condizioni previste dalla legge in oggetto e dal presente provvedimento.

In presenza di non corretta compilazione della domanda ovvero di non rispondenza degli elementi esposti con quanto riportato nel fascicolo aziendale il funzionario istruttore ne richiede l'integrazione, anche documentale, a mezzo specifica nota di PEC con conseguente sospensione dei termini del procedimento.

Le fasi dell'istruttoria sono riportate in apposito verbale, debitamente datato e sottoscritto dal funzionario incaricato, che conclude con la proposta di riconoscimento dell'abilitazione e conseguente iscrizione provvisoria nell'elenco regionale delle fattorie didattiche in presenza del rispetto di tutte le condizioni previste. In caso di diniego lo stesso verbale deve riferire in ordine alle motivazioni previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e s. m. e int..

Il verbale di cui sopra è trasmesso al competente Servizio della Giunta regionale ai fini della adozione del provvedimento di riconoscimento dell'abilitazione e conseguente iscrizione provvisoria (con annotazione a margine) nell'elenco fattorie didattiche ovvero del provvedimento di diniego.

Lo stesso Servizio regionale, una volta adottato il provvedimento, invia all'interessato l'attestato di riconoscimento dell'abilitazione che contiene almeno:

6. I numero di iscrizione provvisoria nell'elenco regionale fattorie didattiche;
7. l'individuazione delle attività didattiche abilitate e che possono essere svolte in azienda;
8. il numero massimo di posti abilitati su base giornaliera;
9. la denominazione dell'impresa e del legale rappresentante;
10. il nominativo del soggetto in possesso dell'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica qualora diverso dal titolare abilitato;
11. gli estremi catastali degli edifici e delle altre strutture nelle quali tali attività possono essere esercitate.

Il numero di iscrizione provvisoria è comunicato anche al Comune territorialmente competente.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione definitiva nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, il titolare dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione è tenuto a notificare al competente Servizio della Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 8, l'avvenuto inizio della/e attività tra quelle ricomprese nella domanda di riconoscimento dell'abilitazione come sopra approvata mediante presentazione della relativa SCIA depositata presso il Comune competente.

Nel caso di cessazione dell'attività l'imprenditore agricolo deve darne comunicazione, a mezzo PEC, al competente Servizio regionale ai fini della cancellazione dall'elenco fattorie didattiche e al competente Comune ai fini della cessazione della SCIA.

Nel caso di variazioni dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive che hanno determinato il riconoscimento dell'abilitazione, ivi compresa la variazione/integrazione dei percorsi didattici o il subentro di un familiare, il titolare della stessa è tenuto a presentare nuova domanda di riconoscimento per consentire l'adeguamento dell'attestato di abilitazione e dell'elenco fattorie didattiche.

Ai fini del controllo previsto dall'articolo 143, comma 5, della legge in oggetto circa il mantenimento dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive che hanno originato il riconoscimento dell'abilitazione, l'imprenditore agricolo è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente, con cadenza triennale, apposita dichiarazione di conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riportati nell'attestato di abilitazione all'esercizio della/e attività.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a mezzo PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza di ogni triennio precisando che il primo triennio decorre dal mese di gennaio successivo all'anno di rilascio dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione.

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'avvio, da parte del Servizio regionale competente, del procedimento di decadenza e revoca dell'iscrizione all'elenco regionale fattorie didattiche da attivarsi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e int..

Il Servizio regionale competente, nelle more della costituzione delle unioni dei comuni, dispone, anche per il tramite delle Comunità Montane in liquidazione, in ordine all'espletamento dei controlli di cui all'art. 143(5) della legge in oggetto.

Tali controlli sono volti ad accertare la corrispondenza di quanto potenzialmente autorizzato con l'attestato di abilitazione o nella dichiarazione triennale di conferma, con quanto effettivamente praticato dall'impresa agricola abilitata ad esercitare le attività di fattoria didattica.

In particolare deve essere verificato:

- a) l'entità delle attività praticate mediante verifica delle schede preliminari delle attività offerte e dei reports di quelle effettivamente espletate, debitamente sottoscritte dai soggetti partecipanti, come previste all'articolo 18.
- b) il mantenimento della connessione dei percorsi e delle attività di fattoria didattica somministrati con le attività agricole effettivamente svolte nell'azienda agricola (colture, allevamenti, aree boschive e altre strutture e dotazioni attinenti);
- c) la permanenza nell'azienda agricola di un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica.
- d) la valutazione della prevalenza agricola in funzione del tempo lavoro agricolo e del tempo lavoro per attività di fattorie didattiche come emerge dall'allegato "A" alla sezione "Diversificazione".

Il mancato rispetto di tutto o parte delle condizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti di adeguamento dell'abilitazione fino alla revoca della stessa e conseguente cancellazione dall'elenco regionale fattorie didattiche.

La struttura regionale competente provvede altresì alla cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:

- a) recesso volontario da parte del titolare dell'azienda che ne dà comunicazione alla Regione;
- b) revoca dell'autorizzazione da parte del Comune competente;

Dell'avvenuta cancellazione/revisione verrà data comunicazione al titolare dell'abilitazione e al Comune competente. Inoltre nei casi di adeguamento dell'abilitazione cui consegue una riduzione delle attività didattiche l'imprenditore deve indicare su quali fabbricati intende cessare l'attività didattica ovvero, qualora necessario, procedere al frazionamento catastale del fabbricato. La regione provvede a cancellare tali fabbricati dall'elenco regionale dandone altresì comunicazione all'agenzia del territorio. Tale ultima comunicazione viene fatta anche nei casi di recesso volontario da parte del titolare. Non è accoglibile una nuova richiesta di riconoscimento /revisione dell'abilitazione, per la medesima struttura operativa oggetto di cancellazione dall'elenco fattorie didattiche, per i due esercizi successivi a quello di cancellazione.

La mancata presentazione della SCIA agrituristica al competente Servizio regionale entro il termine di tre anni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, comporta la cancellazione dell'iscrizione provvisoria nell'elenco regionale delle fattorie didattiche. Su richiesta dell'interessato il suddetto termine può essere prorogato di un anno nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività. La cancellazione comporta il divieto di accoglimento di una nuova domanda di riconoscimento dell'abilitazione per le medesime strutture aziendali prima del termine di due anni dalla cancellazione.

Articolo 20

Esercizio delle attività di fattoria didattica

L'esercizio delle attività agrituristiche è effettuato previa presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive e Edilizie (SUAPE) della competente Amministrazione comunale, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inerente le attività didattiche quali risultanti dal certificato di abilitazione.

La SCIA, oltre agli elementi ordinari richiesti dall'amministrazione comunale, deve obbligatoriamente riferire in merito ai seguenti ulteriori elementi:

- piano delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda con l'indicazione del target dei destinatari, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività;

- i soggetti dell'impresa agricola (titolare, familiari o dipendenti) coinvolti nelle attività didattiche;
- operatore di fattoria didattica in possesso dell'attestato di idoneità e indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo;
- periodi annuali di apertura e tariffe praticate in relazione alle diverse tipologie di attività somministrate;
- estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 19 e numero di iscrizione provvisoria all'elenco fattorie didattiche;
- estremi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività didattiche oggetto della SCIA;
- estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei destinatari dell'attività;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/200 e s. m. e int. attestante l'assenza delle cause di divieto previste dall'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 96/2006;

Al fine di conseguire una maggiore omogeneità nella presentazione delle SCIA per l'avvio delle attività didattiche, il competente Servizio della Giunta regionale predispone uno schema di modello che le Amministrazioni comunali della Regione Umbria renderanno disponibile per le imprese interessate.

Nei casi di svolgimento delle attività didattiche su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la SCIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività.

L'imprenditore agricolo può avviare di fatto l'attività di fattoria didattica a far tempo dalla data di presentazione della SCIA.

Il Comune competente è l'autorità preposta ai controlli sulle SCIA presentate e, qualora accerti la carenza dei requisiti e condizioni previsti dalla vigente normativa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Lo stesso Comune può intimare all'interessato di provvedere a conformare le strutture alle norme vigenti entro un termine congruo e nel caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, adotta le conseguenti determinazioni circa la cessazione definitiva dell'attività dandone comunicazione al competente Servizio regionale che cura la tenuta dell'elenco fattorie didattiche ai fini della cancellazione dallo stesso.

Tutte le variazioni che introducono una modifica degli elementi riportati nella precedente SCIA (es: variazioni quantitative delle attività esercitate, cambio ragione sociale, ecc..) comportano la presentazione di una nuova SCIA.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione definitiva nell'elenco fattorie didattiche, il titolare dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 19, decorso il termine di 60 giorni dall'avvenuta presentazione della SCIA, è tenuto a trasmettere al competente Servizio della Giunta regionale, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente documentazione:

- copia scansionata della SCIA con evidenza del numero di protocollo e della data di presentazione alla competente amministrazione comunale. Nei casi di presentazione della SCIA in forma telematica per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizie (SUAPE) è sufficiente che vengano comunicati gli estremi identificativi attribuiti dal sistema (n. protocollo informatico e data presentazione).
- copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale viene attestato che nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'amministrazione comunale non ha adottato provvedimenti di diniego o sospensivi dell'attività;
- copia del documento di identità del dichiarante;

Ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione il Servizio preposto, previo espletamento delle verifiche presso la competente amministrazione comunale ovvero mediante informazioni telematiche in ambito SUAPE, procede alla iscrizione definitiva nell'elenco fattorie didattiche (cancellazione dell'annotazione a margine), dandone comunicazione all'interessato.

I fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica indicati nella SCIA, sono considerati a tutti gli effetti strumentali all'esercizio di impresa a far tempo dalla data di presentazione della stessa e, pertanto, l'eventuale richiesta di riclassificazione catastale può essere presentata ai competenti

Uffici dell'Agenzia delle Entrate soltanto se corredata dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 19 e di copia della SCIA con gli estremi di presentazione.

La mancata presentazione della SCIA per le attività di fattoria didattica al competente Servizio regionale entro il termine di tre anni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, comporta la cancellazione dell'iscrizione provvisoria nell'elenco regionale agriturismo. Su richiesta dell'interessato il suddetto termine può essere prorogato di un anno nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività. In presenza di cause di forza maggiore o non dipendenti dalla volontà del titolare, su richiesta motivata dell'interessato, il competente Servizio della Giunta regionale può autorizzare l'interruzione del suddetto termine. La cancellazione comporta il divieto di accoglimento di una nuova domanda di riconoscimento dell'abilitazione per le medesime strutture aziendali prima del termine di due anni dalla cancellazione.

Articolo 21

Riserva di denominazione e simbolo regionale

L'uso della denominazione di fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi della legge in oggetto e del presente regolamento.

L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

Il dirigente della struttura regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce con proprio atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica.

Sono autorizzate all'uso del simbolo regionale, in tutte le forme di comunicazione, esclusivamente le fattorie didattiche iscritte in via definitiva nell'elenco regionale di cui all'articolo 19.

Articolo 22

Adempimenti connessi alle attività di fattoria didattica

L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica è tenuto al rispetto dei seguenti impegni e condizioni:

- a) rispettare le limitazioni, impegni e vincoli riportati nella SCIA ivi compresa l'applicazione delle tariffe nella medesima dichiarate;
- b) qualora ricorra l'ipotesi, comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
- c) qualora ricorra l'ipotesi, riportare nella lista delle pietanze, il prezzo praticato per ciascuna pietanze e le informazioni circa l'origine e la provenienza dei prodotti utilizzati, distinguendo tra quelli aziendali propri e quelli di provenienza extra aziendale;

d) esporre al pubblico, il documento sintetico dei dati riportati nella SCIA nonché la cartellonistica riportante il nome e il simbolo distintivo delle fattorie didattiche dell'Umbria.

e) conservare per un periodo minimo di cinque anni i report di cui all'articolo 18 relativi alle attività didattiche espletate;

f) Consentire ai soggetti incaricati dal Comune dell'espletamento dei controlli previsti dal presente regolamento con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 20, l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per l'attività agrituristica nonché a tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per l'espletamento di tali controlli.

g) consentire l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per le attività di fattoria didattica nonché a tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per l'espletamento di tali controlli ai soggetti incaricati dalla Regione dell'espletamento dei controlli previsti dal presente regolamento,

h) presentare alla Regione la dichiarazione triennale di conferma delle condizioni e requisiti riportati nell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione;

Articolo 23

Aziende agrituristiche che esercitano attività di fattoria didattica

Per le aziende agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica, le deroghe di cui all'articolo 147, comma 8 della L.R. n. 12/2015, da esercitare sui locali già adibiti ad attività agrituristica ovvero su ulteriori locali a disposizione del fondo, sono previste nella SCIA per l'esercizio di fattoria didattica, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 147, comma 5 della legge regionale n. 12/2015.

L'azienda agrituristica riconosciuta come fattoria didattica che ha segnalato al Comune di competenza l'esercizio delle deroghe di cui comma precedente, comunica al medesimo Comune annualmente o di volta in volta almeno sette giorni prima dell'accoglienza, l'inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle deroghe.

Sezione III

Disciplina amministrativa delle attività di fattoria sociale

Articolo 24

Attività di fattoria sociale

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) agricoltura sociale: l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti individuati all'articolo 153 della legge in oggetto, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo con l'attività agricola, l'offerta di servizi concertati con le pubbliche amministrazioni attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale;

b) fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge una o più delle attività agricole quali, coltivazioni, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, ovvero di agriturismo e fattoria didattica, condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di

sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni sociali locali mediante l'espletamento di una o più attività in rapporto di connessione con le sopra citate attività aziendali tra cui:

- attuazione di politiche attive del lavoro per l'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti a fasce deboli e con più basso potere contrattuale;
- servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;
- servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;
- riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;
- servizi socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, per anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

Ai sensi dell'articolo 153 della legge in oggetto possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., anche nelle forme di società di capitali o di persone o di cooperative sociali, oppure associati tra loro, in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 della legge in oggetto che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla competente amministrazione comunale.

Non viene definito alcun parametro requisiti oggettivi e/ soggettivi su cui definire la prevalenza della attività agricola con quella di servizio prestata nell'ambito della *fattoria sociale intesa come impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, (Quale requisito oggettivo lo definisce) che svolge una o più delle attività agricole quali, coltivazioni, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, ovvero di agriturismo e fattoria didattica, condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato (Quali requisiti oggettivi ne definiscono la prevalenza agricola ai sensi del 2135 cc) con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni sociali locali*

Gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di fattoria sociale devono essere autorizzati e/o accreditati nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari e iscritti nei relativi albi regionali o nazionali inerenti alle attività esercitate, oppure devono avere stipulato accordi di partenariato nell'ambito degli strumenti propri della programmazione e pianificazione sociale e socio sanitaria, aventi durata almeno quinquennale, con enti pubblici competenti per territorio ovvero cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari iscritti nei relativi albi regionali o nazionali. Nelle fattorie sociali deve essere garantita, per tutta la durata delle attività espletate, la presenza di un numero di operatori socio assistenziali e/o socio-sanitari adeguato, nel rispetto delle specifiche normative di settore. In particolare per i servizi socio-sanitari, riabilitativi e terapeutici lo svolgimento dell'attività è consentita solo in presenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b) della legge in oggetto unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio assistenziali e/o socio-sanitari in possesso della relativa qualifica acquisita ai sensi del regolamento sopra citato.

Articolo 25

Requisiti delle fattorie sociali

Per le attività di fattoria sociale sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola ed esistenti alla data del 31 marzo 2006 come previsto dall'articolo 91, comma 9 della l.r. n.1/2015. L'esistenza dell'edificio alla suddetta data è accertato con le modalità di cui all'articolo 4.

I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Gli ambienti e i locali adibiti alle attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati. Le strutture, gli alloggi e i locali devono risultare adeguati alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico.

La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, può essere assicurata anche con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

Oltre alle caratteristiche e requisiti sopra indicati, i locali e gli ambienti utilizzati devono garantire il rispetto delle specifiche normative applicabili alle attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie espletate con particolare riferimento alla specifica tipologia di utenza.

Le fattorie sociali devono assicurare:

- a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;
- b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le attività programmate nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;
- c) servizi igienici per diversamente abili adeguati al numero degli ospiti; nel caso di svolgimento di attività in aree distanti dal centro aziendale è ammesso anche un bagno chimico mobile adeguato anche per i soggetti diversamente abili;
- d) un'adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie sociali.
- e) le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso e almeno una figura professionale abilitata, ai sensi della normativa vigente.
- f) la segnalazione di eventuali aree e attrezzature a rischio;
- g) il mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale;
- h) la stipula di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni alle persone in ambito aziendale, ricomprensivo anche il rischio di tossinfezione.

Nell'ambito dei fabbricati aziendali ove si svolge l'attività di fattoria sociale, per i locali destinati al consumo di vivande, all'assaggio di prodotti aziendali, alla visita temporanea per illustrare le varie esperienze anche con le relative attrezzature, in modo da facilitare l'avvicinamento al mondo agricolo e alle sue peculiarità, non è necessario il cambio di destinazione d'uso ma solo il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Articolo 26

Attività e iniziative di fattoria sociale

Le attività di fattoria sociale di cui all'art. 153, comma 2, della l.r. 12/2015 si basano su un Piano di attività che specifichi i seguenti elementi:

- descrizione dettagliata dell'oggetto e delle finalità del servizio/attività offerta;
- soggetti a cui è rivolto il servizio/attività;
- tipologia e periodicità del Servizio / Frequenza nel periodo / Durata del servizio in ore/gg
- strumenti o modalità con i quali si intende monitorare l'attività/servizi offerti

- strumenti, modalità e frequenza con cui si intende valutare la qualità/sostenibilità economica delle attività/servizi tenuto conto degli obiettivi aziendali
- descrizione della/delle strutture ospitanti il servizio nelle diverse fasi di svolgimento specificandone anche la loro composizione (locali) e caratteristiche (presenza di servizi, di altri accorgimenti impiantistici, ecc.)
- iscrizione e accreditamenti dell'azienda agricola agli albi regionali o nazionali alle sezioni pertinenti alle attività che la fattoria sociale intende svolgere (sociale, socio-sanitario, sanitario o di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ovvero convenzione con un'organizzazione/istituzione iscritta agli elenchi ufficiali di cui sopra per le attività che la fattoria sociale intende svolgere, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione;
- eventuali autorizzazioni sugli immobili destinati alle attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie;
- individuazione del personale addetto alle attività di fattoria sociale (sia dell'azienda agricola che del comparto sociale, socio-sanitario e/o sanitario);
- eventuali riferimenti delle organizzazioni/istituzioni (denominazione e n. iscrizione agli elenchi regionali/nazionali di appartenenza) in ambito sociale e /o sanitario, coinvolti nella attuazione del Piano di attività nomi e cognomi e qualifica e professionalità dei soggetti coinvolti in qualità di operatori;
- esperienze svolte o in svolgimento attinenti ai contenuti del Piano. Nel caso le esperienze realizzate in materia di Agricoltura Sociale siano diverse da quelle richieste indicarne le motivazioni (se ricorre il caso);
- qualora ricorra l'ipotesi, convenzioni stipulate in precedenza con privati ed istituzioni per finalità attinenti al Piano;
- requisiti dell'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli, anche a soggetti diversamente abili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante elaborati grafici di stato relativi ai locali e alle aree interessate dalle attività e delle modalità di delimitazione e di segnalazione delle aree e delle attrezzature a rischio. Ove è presente un impianto natatorio si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 166, comma 12 della legge regionale n. 12/2015.

Le fattorie sociali possono essere di due tipologie:

- a) con pernottamento, quando offrono ricettività ed ospitalità anche nell'arco di più giornate;
- b) senza pernottamento, quando prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di una unica giornata o visite di poche ore;

Le fattorie sociali che esercitano le attività di educazione di cui all'art. 153, comma 2, lettera c), sono soggette ai regolamenti e alle normative specifiche vigenti per servizi educativi per l'infanzia (agrinido e agrisili).

Articolo 27

Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale

Per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale l'imprenditore agricolo, previa costituzione del fascicolo aziendale su sistema SIAN, presenta al Servizio "Aiuti e Servizi alle Imprese, Diversificazione" della Giunta regionale, istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale e conseguente iscrizione nel relativo elenco regionale.

Tale istanza e relativi allegati, predisposti dal Servizio regionale competente, oltre a riportare i dati soggettivi del richiedente e i dati oggettivi dell'azienda agricola così come individuati all'articolo 26, deve riferire in ordine ai seguenti elementi:

- a) descrizione dettagliata del Piano di attività di cui all'articolo 26;
- b) individuazione catastale delle strutture utilizzate per l'attività di fattoria sociale corredata dalle rispettive visure catastali e titolo di possesso. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene può avvenire sia tramite concessione sia tramite locazione, come

previsto all'art. 198 (banco della terra) e ottenuti con le modalità di assegnazione previste dall'art. 202 della l.r. 12/2015;

- c) copia della documentazione relativa agli accreditamenti e/o autorizzazioni vigenti dell'azienda agricola ovvero dell'ente o organizzazione convenzionata per lo svolgimento dell'attività sociale prevista nel piano di attività;
- d) relazione tecnica che illustri l'attività che l'azienda andrà a svolgere con dettaglio degli elementi di ricettività (tipologia di attività esercitate, posti letto, posti tavola, etc.) con allegata la planimetria dei fabbricati con indicazione della destinazione delle singole unità immobiliari;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
 - di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - di non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
 - lo stato di vigenza e fallimentare.
- f) eventuale convenzione con i soggetti attuatori del piano di attività;
- g) attestazione che l'edificio era esistente dalla data del 31 marzo 2006 o che sia stato oggetto di ristrutturazioni ai sensi di quanto previsto dell'art. 91, commi 6, 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015;

manca qualsiasi criterio di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi (es tempo lavoro) per verificare la prevalenza della attività agricola come

- quantificazione del tempo complessivo di lavoro necessario per tali attività sulla scorta delle giornate di lavoro anno;
- soggetti e giornate lavorative potenzialmente destinabili alla attività parte dei soggetti di cui all'articolo 3 (imprenditore agricolo e suoi familiari ai sensi dell' [articolo 230-bis del codice civile](#) ovvero lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale).

Criteri di verifica e limiti sia in termini di fatturato obbligatori in caso ed in mancanza di altri parametri in base alla normativa civilistica e fiscale per mantenere lo status e la qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del 2235 cc

Apposita commissione interna regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate e rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio di fattoria sociale. I soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione, sono iscritte provvisoriamente (con annotazione a margine) all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 28. La suddetta commissione è costituita da funzionari in servizio presso le strutture della giunta regionale competenti in materia diversificazione delle attività agricole, politiche sociali e istruzione, designati dai rispettivi dirigenti di Servizio.

La commissione si avvale della collaborazione funzionale delle strutture amministrative dei Servizi competenti nelle materie trattate e delle Comunità Montane in liquidazione.

Le attività di segreteria a supporto della commissione sono assicurate dal Servizio "Aiuti e Servizi alle Imprese, Diversificazione", che fornisce inoltre alla commissione anche il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento. Lo stesso Servizio provvede all'iscrizione definitiva nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di fattoria sociale una volta che gli stessi hanno

presentato, alla competente amministrazione comunale, la SCIA dimostrativa dell'effettivo avvio dell'attività.

La commissione valuta la sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli articoli 24 e 25 che i richiedenti l'iscrizione devono possedere. Il riconoscimento del titolo di fattoria sociale è valido fino ad eventuale revoca disposta dall'Amministrazione regionale, sulla base di rinuncia del soggetto iscritto ovvero in relazione all'accertamento del venir meno dei requisiti e condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

La commissione valuta altresì la sussistenza dei requisiti in presenza:

- di segnalazione di modifica dei requisiti dichiarati dal titolare dell'attività;
- di modifiche rilevate in sede di accertamenti triennali previsti dall'articolo 143, comma 5, della legge in oggetto;
- di segnalazione da parte di altre pubbliche autorità ((ASL, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Forze dell'Ordine, Organi di Polizia Giudiziaria, etc.).

Qualora l'imprenditore agricolo intenda cessare la/le attività è tenuto a darne comunicazione, a mezzo PEC, al competente Servizio regionale ai fini della cancellazione dall'elenco fattorie sociali.

Nel caso di variazione di intestazione dell'azienda agricola in ambito familiare (fino al secondo grado) è consentita la presentazione di istanza di subentro.

Ai fini del controllo triennale circa il mantenimento dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive che hanno originato il riconoscimento dell'abilitazione, l'imprenditore agricolo è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente in materia di diversificazione, con cadenza triennale, apposita dichiarazione di conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riportati nell'attestato di abilitazione all'esercizio della/e attività.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a mezzo PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza di ogni triennio precisando che il primo triennio decorre dal mese di gennaio successivo all'anno di rilascio dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione.

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'avvio, da parte del suddetto Servizio regionale, del procedimento di decadenza e revoca dell'iscrizione all'elenco regionale fattorie sociali da attivarsi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e int..

Il Servizio regionale competente in materia di diversificazione, dispone, anche per il tramite delle Comunità Montane in liquidazione, in ordine all'espletamento dei controlli di cui all'art. 143(5) della legge in oggetto.

Tali controlli sono volti ad accertare la corrispondenza di quanto potenzialmente autorizzato con l'attestato di abilitazione o nella dichiarazione triennale di conferma, con quanto effettivamente praticato dall'impresa agricola abilitata ad esercitare le attività di fattoria sociale.

In particolare deve essere verificato:

- a) la effettiva praticabilità delle attività previste nel Piano delle attività di cui all'articolo 26 ed il loro livello di attuazione.
- b) il mantenimento degli accreditamenti e/o autorizzazioni dell'azienda agricola ovvero dell'ente o organizzazione convenzionata per lo svolgimento dell'attività sociale prevista nel piano di attività;
- c) il mantenimento della connessione dei percorsi e delle attività di fattoria sociale con le attività effettivamente svolte nell'azienda agricola (colture, allevamenti, selvicoltura, apicoltura, acquacoltura, agriturismo, ecc...);

Cosa significa connessione dei percorsi e delle attività di fattoria sociale con le attività effettivamente svolte nell'azienda agricola a dei requisiti oggettivi e soggettivi. Tutto è lasciato all'arbitrio o alla valutazione della controllore senza alcun parametro di riferimento. Un Regolamento ha una diversa finalità.

- d) il mantenimento del possesso dei terreni e fabbricati dove sono svolte le attività di fattoria sociale;
- e) la presenza nell'azienda agricola de personale addetto all'espletamento delle attività di fattoria sociale (sia dell'azienda agricola che del comparto sociale, socio-sanitario e/o sanitario) debitamente autorizzato e/o accreditato nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari e iscritti nei relativi albi regionali o nazionali relativi alle attività esercitate.

Il mancato rispetto di tutto o parte delle condizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti di adeguamento dell'abilitazione fino alla revoca della stessa e conseguente cancellazione dallo specifico elenco regionale previa decisione della commissione interna regionale di cui sopra.

La struttura regionale competente provvede altresì alla revoca dell'abilitazione e cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:

- a) recesso volontario da parte del titolare dell'azienda che ne dà comunicazione alla Regione;
- b) revoca dell'autorizzazione da parte del Comune competente;
- c) mancata conferma dei requisiti a seguito di controlli da parte della Regione o altre pubbliche autorità;

Dell'avvenuta cancellazione/revisione verrà data comunicazione al titolare dell'abilitazione, al Comune competente e all'agenzia delle entrate.. Inoltre nei casi di adeguamento dell'abilitazione cui consegue una riduzione delle attività l'imprenditore deve indicare su quali fabbricati intende cessare le attività sociali ovvero, qualora necessario, procedere al frazionamento catastale del fabbricato. La regione provvede a cancellare tali fabbricati dall'elenco regionale dandone altresì comunicazione all'agenzia del territorio. Non è accoglibile una nuova richiesta di riconoscimento /revisione dell'abilitazione, per la medesima struttura operativa oggetto di cancellazione dall'elenco fattorie didattiche, per i due esercizi successivi a quello di cancellazione.

Articolo 28

Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio di fattoria sociale

Ai sensi dell'articolo 157 della legge regionale in oggetto è istituito, presso il competente Servizio "Aiuti e Servizi alle Imprese, Diversificazione" della Giunta regionale l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio di fattoria sociale. L'elenco è istituito per favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Umbria e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti.

L'elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
- b) indicazione relativa all'iscrizione provvisoria (nota a margine) nell'elenco regionale.
- c) numero e data di iscrizione definitiva nell'elenco regionale;
- d) estremi dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale;
- e) codice unico di identificazione di azienda agricola (CUAA), Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- f) cognome e nome del legale rappresentante, ovvero ragione sociale nel caso di figure giuridiche, dell'impresa agricola e relativo indirizzo della sede;
- g) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- h) le attività di fattoria sociale autorizzate come risultanti nell'attestato di abilitazione rilasciato dalla competente Commissione e i dati della fattoria sociale inerenti l'ospitalità, distinti per tipologia di attività abilitata;
- i) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

- j) estremi delle autorizzazioni/accreditamenti dell'azienda per i servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari ovvero estremi degli accordi di partenariato con un'organizzazione/istituzione iscritta agli elenchi ufficiali per le attività che la fattoria sociale intende svolgere (con l'indicazione del periodo di vigenza);
- k) estremi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al comune competente.

Articolo 29

Esercizio delle attività di fattoria sociale

L'esercizio delle attività di fattoria sociale è effettuato previa presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive e Edilizie (SUAPE) della competente Amministrazione comunale, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inerente le attività di fattoria sociale quali risultanti dal certificato di abilitazione.

La SCIA, oltre agli elementi ordinari richiesti dall'amministrazione comunale, deve obbligatoriamente riferire in merito ai seguenti ulteriori elementi:

- descrizione del Piano delle attività che riporti in dettaglio tutte le informazioni elencate all'articolo 26;
- relazione tecnica che illustri l'attività che l'azienda andrà a svolgere con dettaglio degli elementi di ricettività (tipologia di attività esercitate, posti letto, posti tavola, etc.) con allegata la planimetria dei fabbricati con indicazione della destinazione delle singole unità immobiliari;
- estremi dell'attestato di abilitazione e di iscrizione provvisoria nell'elenco regionale fattorie sociali;
- individuazione del personale addetto alle attività di fattoria sociale (sia dell'azienda agricola che del comparto sociale, socio-sanitario e/o sanitario);
- periodi annuali di apertura e tariffe praticate in relazione alle diverse tipologie di attività somministrate;
- identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- estremi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività oggetto della SCIA ivi compresi eventuali nulla osta o autorizzazione sanitarie relative ai locali e alle attività che l'azienda intende svolgere (compresa la somministrazione dei pasti), valutati sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia di attività sociale e/o sanitaria;
- attestazione che l'edificio era esistente dalla data del 31 marzo 2006 o che sia stato oggetto di ristrutturazioni ai sensi di quanto previsto dell'art. 91, commi 6, 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015;
- estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei destinatari dell'attività;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/200 e s. m. e int. attestante l'assenza delle cause di divieto previste dall'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 96/2006;

Al fine di conseguire una maggiore omogeneità nella presentazione delle SCIA per l'avvio delle attività di fattoria sociale, il competente Servizio della Giunta regionale predispone uno schema di modello che le Amministrazioni comunali della Regione Umbria renderanno disponibile per le imprese interessate.

Nei casi di svolgimento delle attività su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la SCIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività.

L'imprenditore agricolo può avviare di fatto l'attività di fattoria sociale a far tempo dalla data di presentazione della SCIA.

Il Comune competente è l'autorità preposta ai controlli sulle SCIA presentate e, qualora accerti la carenza dei requisiti e condizioni previsti dalla vigente normativa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Lo stesso Comune può intimare all'interessato di provvedere a conformare le strutture alle norme vigenti entro un termine congruo e nel caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, adotta le conseguenti determinazioni circa la cessazione definitiva dell'attività dandone comunicazione al competente Servizio regionale che cura la tenuta dell'elenco fattorie sociali ai fini della cancellazione dallo stesso.

Tutte le variazioni che introducono una modifica degli elementi riportati nella precedente SCIA (es: variazioni quantitative delle attività esercitate, cambio ragione sociale, ecc..) comportano la presentazione di una nuova SCIA.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione definitiva nell'elenco fattorie sociali, il titolare dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 27, decorso il termine di 60 giorni dall'avvenuta presentazione della SCIA, è tenuto a trasmettere al competente Servizio della Giunta regionale, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente documentazione:

- copia scansionata della SCIA con evidenza del numero di protocollo e della data di presentazione alla competente amministrazione comunale. Nei casi di presentazione della SCIA in forma telematica per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizie (SUAPE) è sufficiente che vengano comunicati gli estremi identificativi attribuiti dal sistema (n. protocollo informatico e data presentazione).
- copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale viene attestato che nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'amministrazione comunale non ha adottato provvedimenti di diniego o sospensivi dell'attività;
- copia del documento di identità del dichiarante;

Ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione il Servizio preposto, previo espletamento delle verifiche presso la competente amministrazione comunale ovvero mediante informazioni telematiche in ambito SUAPE, procede alla iscrizione definitiva nell'elenco fattorie didattiche (cancellazione dell'annotazione a margine), dandone comunicazione all'interessato.

I fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale indicati nella SCIA, sono considerati a tutti gli effetti strumentali all'esercizio di impresa a far tempo dalla data di presentazione della stessa e, pertanto, l'eventuale richiesta di riclassificazione catastale può essere presentata ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate soltanto se corredata dell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 27 e di copia della SCIA con gli estremi di presentazione.

La mancata presentazione della SCIA per le attività di fattoria sociale al competente Servizio regionale entro il termine di tre anni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, comporta la cancellazione dell'iscrizione provvisoria dallo specifico elenco regionale. Su richiesta dell'interessato il suddetto termine può essere prorogato di un anno nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività. La cancellazione comporta il divieto di accoglimento di una nuova domanda di riconoscimento dell'abilitazione per le medesime strutture aziendali prima del termine di due anni dalla cancellazione.

Articolo 30

Riserva di denominazione e simbolo regionale

L'uso della denominazione di fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi della legge in oggetto e del presente regolamento.

L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

Il dirigente della struttura regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a

livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce con proprio atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le aziende agricole che esercitano attività di fattoria sociale. Sono autorizzate all'uso del simbolo regionale, in tutte le forme di comunicazione, esclusivamente le fattorie sociali iscritte in via definitiva nell'elenco regionale di cui all'articolo 28.

Articolo 31

Adempimenti connessi alle attività di fattoria sociale

L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria sociale è tenuto al rispetto dei seguenti impegni e condizioni:

- a) possesso di tutte le specifiche autorizzazioni pareri e nulla osta rilasciati dai competenti Enti per l'esercizio delle attività di fattoria sociale previste nell'attestato di abilitazione;
- b) rispettare le limitazioni, impegni e vincoli riportati nella SCIA ivi compresa l'applicazione delle tariffe nella medesima dichiarate;
- c) comunicare tempestivamente al competente Servizio regionale l'eventuale cessazione dell'attività e ogni variazione delle attività e condizioni che hanno originato il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio e l'iscrizione al relativo elenco regionale;
- d) qualora ricorra l'ipotesi, comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere ad ogni ospite la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
- e) esporre al pubblico, il documento sintetico dei dati riportati nella SCIA nonché la cartellonistica riportante il nome e il simbolo distintivo delle fattorie didattiche dell'Umbria.
- f) conservare per un periodo minimo di cinque anni i Piani di attività di cui all'articolo 26;
- g) consentire l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per le attività di fattoria sociale nonché a tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per l'espletamento di tali controlli ai soggetti incaricati dalla Regione dell'espletamento dei controlli previsti dal presente regolamento,
- h) presentare alla Regione la dichiarazione triennale di conferma delle condizioni e requisiti riportati nell'attestato di riconoscimento dell'abilitazione;

Il mancato rispetto dei suddetti impegni e condizioni comporta l'avvio del procedimento di decadenza e revoca dell'abilitazione e cancellazione dallo specifico elenco regionale ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 241/1990 e s. m. e int.

Sezione IV

Norme transitorie e finali

Articolo 32

Attività di vigilanza e controllo

1. In ottemperanza all'articolo 164 comma 4 della legge regionale 9 aprile 2015, il competente Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese è incaricato della predisposizione di apposite linee guida per lo svolgimento dei controlli previsti dal presente regolamento.
2. Il Comune è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, inviando alla Regione, almeno ogni due anni, una relazione dove evidenzia l'attività di controllo svolta, con particolare riferimento alla effettiva attività esercitata e contenute nelle autorizzazioni rilasciate a titolo del presente regolamento.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento regionale è realizzata, oltreché dai competenti Servizi della Regione e dei Comuni, anche da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.

SI RITIENE NECESSARIO RIVALUTARE LA TABELLA DELL'ALLEGATO A PER I TEMPI DI LAVORO DEGLI ALLEVAMENTI